

LXXI.

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società e Associazioni industriali* — Nuovo art. 56 bis (Società cooperative) proposto dal Ministro e accettato dall'Ufficio Centrale — Schiarimenti forniti sul nuovo articolo dal Ministro — Ricerca del Relatore — Approvazione dell'art. 56 bis, dell'articolo 69 giusta la nuova redazione concordata tra il Ministro e l'Ufficio Centrale e degli articoli 72, 73 e 74 modificati — Schiarimenti chiesti dal Senatore Pescatore sull'art. 75 forniti dal Relatore e dal Senatore Corsi T. — Dubbi del Ministro al quale risponde il Senatore Corsi T. — Modificazione dell'articolo proposto dal Ministro — Ricerca del Relatore — Approvazione dell'art. 75 modificato e dell'art. 63 dell'Ufficio Centrale corrispondente al 76 del progetto ministeriale — Modificazioni proposte dal Senatore Pescatore al N. 1. dell'art. 77, oppugnate dal Relatore, e dal Ministro — Approvazione dell'art. 77 e dei successivi 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, dell'86 con emendamento proposto dall'Ufficio Centrale e accettato dal Ministro, e dei successivi 87 e 88 — Modificazione proposta all'art. 89 dall'Ufficio Centrale, oppugnata dal Ministro — Approvazione dell'art. 89 — Varianti proposte dal Relatore all'art. 90, oppugnate dal Ministro — Approvazione dell'art. con nuovi emendamenti proposti dal Senatore Rossi e dal Relatore, accettati dal Ministro — Nuovo articolo 90 bis proposto dal Relatore concordato col Ministro, approvato — Modificazioni all'art. 91 proposte dall'Ufficio Centrale, combattute dal Ministro, sostenute dal Relatore — Approvazione dell'art. modificato, del successivo 92 parimente modificato e del 93 — Dichiarazione del Ministro sull'art. 94 (81 e 82 dell'Ufficio Centrale) — Approvazione degli articoli 81 e 82 dell'Ufficio Centrale modificati (94 del testo ministeriale) e del 95 con un'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale ed accettata dal Ministro — Approvazione dell'articolo 96 — Schiarimento chiesto dal Senatore Calvella all'art. 97, fornito dal Relatore — Istanza del Senatore Rossi A. cui risponde il Ministro — Approvazione dell'articolo 97, modificato, e del successivo 98, parimente modificato, e degli art. 99, 100, 101, 102, 103 e 104 — Emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'art. 105 e sub emendamento del Ministro, accettati — Approvazione dell'art. 95, emendato, e dell'art. 106 — Soppressione dell'articolo 107 — Emendamento dell'Ufficio Centrale all'art. 108, non accolto dal Ministro — Considerazioni del Senatore Corsi T. in appoggio all'emendamento — Replica del Ministro e ritiro dell'emendamento dell'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 108, del 109, modificato, dei 110 e 111 e del 112, modificato — Approvazione dei successivi articoli 113, 114, 115, 116 e 117 — Aggiunta proposta dal Senatore Barsani all'articolo 118, accettata dall'Ufficio Centrale e dal Ministro — Approvazione dell'articolo con questa aggiunta, del 119, del 120, modificato, e del 121 — Emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'articolo 122, combattuto dal Ministro — Considerazioni del Senatore Rossi A. e proposta di un nuovo emendamento — Emendamento proposto dal Relatore, accettato dal Ministro — Approvazione dell'articolo 122, emendato, del 123, 124, del 125 modificato, e del 126 — Nuova redazione dell'articolo 133 proposta dall'Ufficio Centrale — Approva-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

zione dell'articolo, del 139, emendato, e del 167, parimente emendato — Dichiarazioni del Relatore sull'articolo modificato 169, e avvertenze del Ministro — Considerazioni del Senatore Cabella e proposta soppressiva cui risponde il Senatore Corsi T. — Replica del Senatore Cabella — Proposta sospensiva del Relatore, accettata.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge sulle società e associazioni commerciali.

Il Senato ricorda che la sezione che riguardava le società cooperative, fu sospesa e l'Ufficio Centrale promise di presentare un progetto che potesse sostituirsi a quello del Ministero.

Allo scopo di non produrre confusione nella serie dei numeri procedendo nella discussione, riprenderemo in esame le disposizioni che rimangono ancora sospese e che si riferiscono alle società cooperative.

Ecco la proposta dell'Ufficio Centrale.

Art. 56 bis.

« Finchè non provvegga una legge speciale, le società cooperative sono soggette alle prescrizioni della presente legge, che riguardano le società per azioni, salvo le seguenti disposizioni:

1. Il capitale può essere variabile, purchè non discenda al disotto d'un minimo da determinarsi nell'atto costitutivo;

2. Alla costituzione della società è necessario il versamento d'un solo ventesimo d'ogni azione sottoscritta, e così per i successivi aumenti di capitale;

3. L'azione non può essere superiore a cento lire;

4. Nessun socio può possedere oltre a 50 azioni;

5. Le azioni debbono essere sempre nominative; e non possono trasmettersi senza il consenso dell'amministrazione della società;

6. Non può essere permessa la transmis-

sione delle azioni, se prima il socio non ha saldato ogni suo debito verso la società;

7. Ogni azionista ha un solo voto, qualunque sia il numero d'azioni da lui possedute;

8. L'atto costitutivo stabilisce per quali fatti ed a quali condizioni il socio possa essere espulso;

9. In tutti i suoi atti la società deve qualificarsi col nome di cooperativa. »

Con questa proposta l'Ufficio Centrale intende di surrogare tutte le disposizioni del § 5?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Si signore; osservo però che la proposta di quest'art. 56 bis è del Ministero, e che l'Ufficio Centrale la accetta ben volentieri.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'Ufficio Centrale ha proposto di togliere dal progetto di legge la parte speciale, che riguarda le società cooperative e che consta di 11 articoli, provvedendo però provvisoriamente a questo argomento con un unico articolo, il quale è formulato nel modo che si legge al n. 165 del contro-progetto.

Il Ministero ha esaminata la proposta dell'Ufficio Centrale e l'ha riconosciuta accettabile in massima; se non che ha creduto dovervi arrecare alcune modificazioni, intorno alle quali credo consenziente l'Ufficio Centrale medesimo.

Il Senato mi permetta di spiegare in brevissime parole quali siano queste modificazioni, e le ragioni loro.

Nel preambolo dell'articolo, l'Ufficio Centrale indicava che la base delle società cooperative debba essere la mutualità. Ma, siccome è noto che il severo principio della mutualità non fu mai rigorosamente applicato negli statuti e tanto meno nella gestione delle società cooperative italiane (e del resto la rigorosa applicazione di quel principio va rallentandosi o smettendosi anche nelle società di somigliante indole all'estero) forse presso di noi nessuna società

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

cooperativa si avrebbe o potrebbe sussistere, se si adottasse la definizione proposta.

È quindi escluso questo fondamento della mutualità dalla formula testè letta dall'onorevole Presidente.

Abbiamo creduto inoltre opportuna una disposizione particolare per rispetto alla quota iniziale ed alla progressione dei versamenti; e si è reputata necessaria in questa specie di società una disposizione riguardante la facoltà di escluderne un socio in determinato circostanza.

Dal progetto dell'Ufficio Centrale abbiamo eliminata la disposizione, secondo la quale gli amministratori delle società cooperative avrebbero dovuto adempiere il loro ufficio gratuitamente; perchè quest'obbligo di gratuità degli uffici di amministratori andrebbe contro i fini che si hanno in mira, e nelle società cooperative di produzione in specie sarebbe praticamente inattuabile.

L'Ufficio Centrale si mostrò persuaso di queste ragioni; e quindi io spero che esso concordi nell'articolo che ho avuto l'onore di proporre.

PRESIDENTE. Accetta l'Ufficio Centrale?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale fa solo una riserva quanto al posto ove dovrà essere collocato quest'articolo, lo che non si potrà stabilire, se non quando sarà discussa tutta la legge.

PRESIDENTE. Salvo questa riserva, metto adunque ai voti l'articolo 56 *bis* come fu testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ritorniamo ora all'articolo 69 intorno al quale il Senato aveva sospeso di deliberare. Se ne dà nuovamente lettura, e poi darò pure lettura della proposta dell'Ufficio Centrale.

Art. 69.

« Nella costituzione della società i promotori non possono riservare a loro profitto alcun premio, aggio o beneficio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, azioni od obbligazioni di favore.

» Possono però riservarsi una partecipazione agli utili della società durante uno o più esercizi, ma non mai per l'intera durata di essa, nè possono stipulare che il pagamento abbia luogo prima dell'approvazione del bilancio. La riserva non ha effetto, se non è approvata dall'assemblea accennata nell'articolo 77.

» Non si reputa premio il rimborso delle spese realmente fatte per promuovere la costituzione della società. Queste spese, comprese le commissioni a favore di chi avesse garantito o assunto il collocamento delle azioni, non possono eccedere la cinquantesima parte del capitale della società. »

Leggo ora l'articolo che l'Ufficio Centrale di concerto col signor Ministro propone, invece di quello di cui ho dato lettura.

Art. 69.

« Nella costituzione della società i promotori non possono riservare a loro profitto alcun premio, aggio o beneficio particolare rappresentato in qualsiasi forma da prelevamenti, azioni od obbligazioni di favore, nè concedere commissioni a favore di chi avesse garantito o assunto il collocamento delle azioni.

» Il patto contrario è nullo. Possono però riservarsi una partecipazione agli utili della società durante uno o più esercizi; ma non mai per più di tre anni di esercizio, purchè non superino il terzo della durata di essa, nè possono stipulare che il pagamento abbia luogo prima dell'approvazione del bilancio.

» La riserva non ha effetto se non è approvata dall'assemblea accennata nell'art. 77. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi approva quest'articolo nuovamente formulato dall'Ufficio Centrale di concerto col signor Ministro, voglia sorgere.

(Approvato.)

Gli articoli 70 e 71 sono stati nella tornata precedente votati dal Senato, quindi procederemo all'esame dell'art. 72.

Art. 72.

« Le sottoscrizioni delle azioni devono essere raccolte appiedi di uno o più esemplari del programma dei promotori, o del progetto del Patto costitutivo della società. Esse devono indicare il nome e cognome o la ditta, ed il domicilio di colui che sottoscrive, il numero in tutte lettere delle azioni sottoscritte, e la data della sottoscrizione, ed esprimere la dichiarazione che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma o il progetto d'atto costitutivo.

» Le sottoscrizioni possono anche risultare da

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

lettere dirette dai sottoscrittori ai promotori, contenenti le indicazioni suddette, ed in ispecie la dichiarazione espressa che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma, o l'atto costitutivo della società per la quale sottoscrive.

» Le firme dei sottoscrittori devono essere autentiche, qualunque sia il modo con cui furono raccolte. »

L'Ufficio Centrale accetta quest'articolo del progetto ministeriale, ma tanto nel primo, quanto nel secondo alinea, alle parole: *atto costitutivo*, sostituisce: *statuto della società*. E nell'ultimo capoverso, alle parole: *devono essere autentiche*, aggiunge: *da pubblico ufficiale*, ecc.

Questa aggiunta e questa sostituzione di parole sono state concordate tra l'Ufficio Centrale e il Ministero.

Rilegge dunque l'articolo, il quale sarebbe nei seguenti termini:

Art. 72.

« Le sottoscrizioni delle azioni devono essere raccolte appiedi di uno o più esemplari del programma dei promotori, o del progetto di statuto della società. Esse devono indicare il nome e cognome o la ditta, ed il domicilio di colui che sottoscrive, il numero in tutte lettere delle azioni sottoscritte, e la data della sottoscrizione, ed esprimere la dichiarazione che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma o progetto di statuto della società.

» Le sottoscrizioni possono anche risultare da lettere dirette dai sottoscrittori ai promotori, contenenti le indicazioni suddette, ed in ispecie la dichiarazione espressa che il sottoscrittore conosce ed accetta il programma, o lo statuto della società per la quale sottoscrive.

» Le firme dei sottoscrittori devono essere autentiche da un pubblico ufficiale, qualunque sia il modo con cui furono raccolte. »

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo così modificato, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 73.

« Per procedere alla costituzione della società è necessario che sia sottoscritto per intero il capitale sociale, e siano versati in denaro da ciascun socio due decimi di quella parte del capitale consistente in numerario,

che è rappresentata dalle azioni da lui sottoscritte, semprechè dal programma dei promotori non sia prescritto il versamento d'una somma maggiore.

» Anche dopo la costituzione della società, l'emissione delle azioni al disotto del valore nominale è vietata. »

Tra l'Ufficio Centrale e il signor Ministro si è convenuto di mettere in luogo del primo comma di quest'articolo, quello corrispondente dell'Ufficio Centrale che ha il N. 60, così concepito:

« Per procedere alla costituzione della società è necessario che sia sottoscritto per intero il capitale sociale, e siano versati in denaro da ciascun socio tre decimi di quella parte del capitale, consistente in numerario, che è rappresentata dalle azioni da lui sottoscritte, semprechè dal programma dei promotori non sia prescritto il versamento d'una somma maggiore. »

Al secondo comma poi dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale si sostituirebbe questo:

« Non si possono emettere nuove azioni sino a che le prime non sieno interamente pagate; e in nessun caso possono emettersi al disotto del valore nominale. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi approva l'articolo 73 in questi termini, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 74.

« Le società che hanno per oggetto esclusivo della loro impresa le assicurazioni, possono costituirsi col versamento in denaro di un solo decimo del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio.

» Le società nazionali od estere di assicurazioni sulla vita, e le società amministratrici di rente devono impiegare in cartelle di debito pubblico, vincolate presso la cassa dei depositi e prestiti, i tre quarti delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dalle cartelle medesime.

» I modi e i termini di quest'impiego e dei graduali svincolamenti saranno stabiliti con decreto reale. »

A questo articolo, l'Ufficio Centrale dice di

aderire al progetto ministeriale, sostituendo però nel primo alinea alle parole: *col versamento in danaro di un solo decimo*, le parole: *con versamento in danaro di due decimi*; ed al secondo alinea dove è detto: *i tre quarti delle somme pagate per le assicurazioni*, ecc.; propone si dica: *le prime un quarto, le seconde la metà delle somme*, ecc.

È così signor Relatore?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Precisamente così.

PRESIDENTE. Dunque è aperta la discussione su questo articolo così modificato.

Se non vi è chi domandi la parola, lo rileggo per metterlo ai voti.

Art. 74.

« Le società che hanno per oggetto esclusivo della loro impresa le assicurazioni, possono costituirsi col versamento in denaro di due decimi del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio.

» Le società nazionali od estere di assicurazioni sulla vita, e le società amministratrici di tontine devono impiegare in cartelle del debito pubblico, vincolate presso la cassa dei depositi e prestiti, le prime un quarto, le seconde la metà delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dalle cartelle medesime.

» I modi e i termini di quest' impulso e dei graduali svincolamenti saranno stabiliti con decreto reale. »

Chi approva l'articolo 74 così modificato, sorga.

(Approvato.)

Art. 75.

« I promotori, raccolte le sottoscrizioni, devono, con avviso da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, assegnare ai sottoscrittori un termine fisso a fare i versamenti dei primi tre decimi non eseguiti all'atto delle sottoscrizioni.

» Scorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di sciogliere i sottoscrittori morosi dall'obbligo assunto, o di costringerli al versamento, salvo il disposto dell'articolo 73. »

L'Ufficio Centrale accetta il primo comma, ne modifica il secondo, dicendo: *di costringerli al pagamento* in luogo di: *o costringerli al pagamento*, e ne aggiunge un terzo del seguente tenore:

« Se preferiscono sciogliersi non potranno procedere alla costituzione della società prima di avere nuovamente collocate le azioni da essi sottoscritte. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Desidererei una spiegazione dall'Ufficio Centrale.

Nel sistema del progetto è preveduto il caso che i promotori essendosi limitati ad emettere un programma, oppure, se hanno proposto un progetto di statuto, non avendo ottenuto l'approvazione del progetto da tutti i sottoscrittori, debbasi ancora discutere nella prima convocazione dell'assemblea il progetto medesimo prima di tradurlo in contratto. L'Ufficio Centrale ben vede che fino a che non è stabilito il contratto definitivo, è impossibile ritenere che i sottoscrittori sieno vincolati definitivamente. Quindi, coloro che dissentono dalla maggioranza pare debbano avere facoltà di recedere, cioè la facoltà di non sottoscrivere, di non vincolarsi al contratto.

L'Ufficio Centrale vedrà forse la necessità di accomodare questa cosa.

Come va che i sottoscrittori prima che sia convocata l'assemblea e stabilito in essa un contratto definitivo, sono obbligati a versare una parte del capitale sottoscritto da loro?

E se possono ancora recedere, che ne avviene della parte che hanno pagata? Prego l'Ufficio Centrale di non credere che io voglia muovere un'obbiezione; sono difficoltà che io vorrei che fossero prevedute; difficoltà che si possono sciogliere in diversi modi.

Per esempio, io proporrei che chi sottoscrive debba essere vincolato in questo senso, che, volendo in definitivo recedere, perda una parte di ciò che ha pagato.

E così i sottoscrittori troppo difficili a concludere il contratto non sarebbero vincolati loro malgrado, ma sarebbero sufficientemente puniti colla perdita, direi, della caparra che hanno versata, e questo è un modo di scioglimento che propongo. L'Ufficio Centrale ne proporrà uno migliore, ma sono persuaso che vedrà la necessità di chiarire questo punto: quale sia la condizione giuridica precisa dei sottoscrittori quando sono compulsati per il versamento dei decimi, e non è ancora stabilito il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

contratto definitivo che li deve definitivamente vinciare.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Con una modificazione che l'Ufficio Centrale propone in un articolo susseguente, e che sono certo verrà accettata dal signor Ministro essendo in corrispondenza ad altre disposizioni consimili adottate dal Senato, il dubbio sollevato dal Senatore Pescatore parmi assolutamente tolto.

Il dubbio nasceva da questo, che non sempre nel progetto era ben distinto l'atto costitutivo e lo statuto sociale, il che ora si è fatto. Ecco quindi come si procede. Dietro il programma che contiene il progetto di statuto, si sottoscrive e si fa il versamento. Poi lo statuto, se non si è approvato prima, si discute in assemblea. Si stipula poscia l'atto costitutivo.

È già stabilito nel corso della legge sotto quali condizioni diventi obbligatoria quella deliberazione dell'assemblea, e nessuno può lagnarsi, che con siffatte garanzie sia obbligatoria, perchè già chi ha sottoscritto conosceva il progetto di statuto unito al programma.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Non essendo certo di aver ben inteso le spiegazioni date dall'onorevole Relatore, dichiaro di non insistere.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. È naturalissimo che l'onorevole Senatore Pescatore abbia trovato un po' di confusione in queste diverse fasi per le quali procede la società in quanto che, pur troppo, nel progetto originario le parole *atto costitutivo* sono spessissimo usate per quella di *statuto*; ed è anzi una delle preoccupazioni dell'Ufficio Centrale di lasciare l'*atto costitutivo* dove deve usarsi, e di collocare la parola *statuto* dove si parla di *statuto*.

Il meccanismo della costituzione delle società si fa così: i promotori devono fare un programma, nel quale enunciano le condizioni speciali della sottoscrizione. Questo programma è accompagnato da un progetto di statuto della società.

Su questo programma e con questo progetto

di statuto, si raccolgono le sottoscrizioni e si fanno versare i decimi a quelli che sottoscrivono; se non li hanno versato nell'atto di sottoscrizione, la disposizione dell'articolo che abbiamo in esame dà facoltà ai promotori di richiamarli a farlo. Quando i promotori danno prova di aver raccolte tutte le sottoscrizioni e i decimi di cui la legge prescrive il versamento, allora devono riunirsi i sottoscrittori in assemblea generale per prelevare l'adempimento di queste formalità e devono aprire la discussione su quel progetto di statuto che ha servito per ottenere le sottoscrizioni, e di incitamento a sottoscrivere. Se i sottoscrittori si trovano concordi nell'accettare lo statuto senza modificazioni, e se trovano che l'insieme delle condizioni offerte veramente loro convenga, allora si procede nella stessa assemblea all'atto costitutivo della società e dopo l'atto costitutivo la società è legalmente formata, quindi l'ultimo di questi atti preparatori è l'atto costitutivo, il quale opera la definitiva costituzione della società. Spiegato questo meccanismo, mi permetto di fare un'altra avvertenza sopra un'osservazione che faceva nel suo primo discorso l'onorevole Pescatore.

Egli diceva: se questi sottoscrittori hanno acconsentito e si sono obbligati a concorrere alla società, e se quindi si viene a questa assemblea generale, non vogliono altrimenti mantenere la loro promessa, sottoposteli, diceva egli, a qualche pena; fate loro perdere almeno i decimi che hanno versato, perchè hanno fatto perdere opera e tempo agli altri sottoscrittori per venire poi a concludere che la società non piace loro, e che non intendono di aderirvi come avevano promesso all'atto della loro sottoscrizione.

L'osservazione ha un'apparenza di giustizia; ma occorre bene riflettere alle ragioni che hanno dettate queste diverse prescrizioni nel progetto. Accade in pratica frequentemente che i sottoscrittori, magnificando nell'impresa, inducano facilmente i creduli a sottoscrivere le azioni; per ovviare al caso di una sottoscrizione poco ponderata, si è voluto lasciare un intervallo, perchè i sottoscrittori possano riflettere anche meglio se lo statuto ad essi convenga, mentre accade sovente che i sottoscrittori, nell'atto di decidersi, guardano più al titolo, al soggetto che la società si propone ed alle persone, di quello che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

ai patti sociali; ora, se con una disposizione di legge si prescrive che il progetto di statuto debba accompagnare il programma con il quale s'invitano i terzi a sottoscrivere; se dopo questa sottoscrizione vi è ancora un intervallo, nel quale il sottoscrittore possa prendere in più accuratezza esame lo statuto, e si concede loro di andare ad un'assemblea generale per discuterlo, e risolvere se veramente i patti dell'associazione sono onesti e convenienti, allora i sottoscrittore possono accorgersi di avere incautamente sottoscritto, e devono potere recedere e dire: quando mi faceste sottoscrivere, mi avete presentato una seducente fantasmagoria; oggi che leggo più accuratamente lo statuto, vedo che entro in una società che non mi apparisce organizzata in modo conveniente.

Il legislatore vuole pertanto in questo progetto, dare un intervallo tra la sottoscrizione e l'approvazione definitiva dello statuto, onde concedere il mezzo ai sottoscrittore di potere ponderare più accuratamente la società nella quale entrano, allorchè so perseverano a rimanervi, non abbiano ragione poi di lamentarsi, e addurre che furono ingannati, ove le cose non procedano regolarmente e secondo la loro volontà.

In questo concetto, comprende l'onorevole Senatore Pescatore che non si potrebbe comminare una penale ai sottoscrittore che non mantenessero la promessa fatta di sottoscrivere le azioni, perchè anzi si è voluto lasciar loro la porta aperta per recedere, se, dopo un esame più accurato, possono accorgersi che non accettavano un buon affare.

Credo che, con queste spiegazioni, l'onorevole Senatore Pescatore si persuaderà della convenienza della disposizione dell'articolo che stiamo discutendo, e della nessuna opportunità di mettere delle penali a carico dei sottoscrittore che intendessero di recedere dopo un esame più accurato dei patti dell'associazione.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Le spiegazioni favoritemi dall'onorevole Senatore Corsi, mi riescono molto più liberali di quello che lo mi aspettava, perchè egli ammette che il sottoscrittore possa recedere fino a che non ha sottoscritto il contratto; così parmi di aver inteso.

Ora, non credo egli che sia opportuno spie-

gare anche più chiaramente questo punto, e dichiarare che cosa avvenga dei decimi che il sottoscrittore ha già pagati? Il sottoscrittore prima di venire all'assemblea versa tre decimi. Le deliberazioni sullo statuto non riescono di suo gradimento, egli non accetta tutte le condizioni che la maggioranza vorrebbe stabilire e quindi recede, non acconsente all'atto definitivo. Non sarebbe necessario dichiarare se gli debba essere restituita la somma versata? Per me non avrei nessuna difficoltà a fargli perdere un decimo. Se poi gli si restituisce, tanto meglio; ma allora bisognerebbe supplire ai decimi ritirati, cercare altre sottoscrizioni prima di stabilire il contratto.

Fatti questi riflessi, io dichiaro che avendo parlato a persone tanto oculate e tanto esperte, non credo necessario di altrimenti insistere, e mi rimetto alla saviezza dell'Ufficio Centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Mi pare che sia sufficientemente provveduto, perchè viene poi l'adunanza in cui si discute dello statuto sociale; le clausole principali le conosceva prima. Mi pare che non ci sia più bisogno di aggiungere altro; non saprei anzi che cosa si possa aggiungere.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ho posto molta attenzione alle osservazioni fatte in nome dell'Ufficio Centrale dall'onorevole Senatore Corsi; ed ho non meno attentamente ascoltate le contro-osservazioni dell'onorevole Senatore Pescatore.

Io prego l'Ufficio Centrale di vedere se, come a me pare, il suo sistema abbia il vizio di una petizione di principio, e se non si farebbe la tela di Penelope. Se noi ammettiamo che, sebbene esista il programma dei promotori e il progetto dello Statuto, sottoscritto da quel numero di soci che vuole la legge, tuttavia i sottoscrittore possano durante l'assemblea, e senza che questa abbia adottato deliberazioni contrario ai patti, recedere dalla società, a quali conseguenze saremmo condotti?

Si avverta che la società non può essere costituita, se tutte le azioni enunciate nel pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

gramma dello statuto non sono sottoscritte, e se i $\frac{3}{10}$ del capitale rappresentato dalle azioni sottoscritte, non sono versati: ora ammettendo che nel giorno della prima assemblea, una certa parte di questi azionisti possa ritirare la propria sottoscrizione, come potrebbe essere adempiuta la condizione voluta della legge, la quale non permette che la società sia costituita, ove non siano integralmente sottoscritte tutte le azioni?

Spero quindi che l'Ufficio Centrale, meglio considerando, ravviserà, che non sarebbe provvida cosa, che proprio nel giorno ultimo nel quale si deve consacrare la costituzione della società, fosse permesso di far mancare senza giusto motivo una delle condizioni essenziali per la costituzione della società stessa.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Nel dare le spiegazioni può essere che io con le parole sia andato un poco più in là dell'intenzione.

Io ho detto che quando si fa l'assemblea generale è lecito ai sottoscrittori di recedere dalle loro sottoscrizioni; non certamente ai singoli, ma al corpo collettivo. E codesta facoltà è riservata principalmente dall'art. 77 del progetto il quale dice che devono discutere lo statuto, ed approvarlo, lo che vuol dire che possono anche non approvarlo: se non lo approvano, è evidente che la società non si costituisce. Ora, sta benissimo che i sottoscrittori possono recedere dalle firme che hanno date per la sottoscrizione delle azioni, ma lo possono subordinatamente al voto della maggioranza di questa assemblea; giacchè se l'assemblea adotta lo statuto, bisogna che la minoranza resti necessariamente vincolata dal voto; senza di ciò, osservava benissimo l'onorevole signor Ministro, non si costituirebbe mai la società.

Dunque, nella prima assemblea si discute lo statuto, ed i sottoscrittori sono nella libera facoltà di respingerlo oppure di correggerlo, anche, se credono, votando colla solita forma con la quale si vota nelle assemblee e con i voti che concede loro la legge, e possono fare delle modificazioni a questo statuto.

Se lo statuto nel suo insieme e le sue modificazioni non sono accolte dalla maggioranza, è evidente che la società non si costituisce, giacchè la maggioranza non intende accettare

le basi proposte. Perchè si costituisca, bisogna che la maggioranza dei sottoscrittori l'accetti.

Nè con ciò i diritti dei sottoscrittori singoli rimangono lesi, perchè essi già conoscevano lo statuto allorchè sottoscrissero, ed accettandolo avevano già riconosciuta l'impresa ad essi conveniente. Lo hanno poi discusso di nuovo con i loro colleghi e se la maggioranza lo ha creduto buono, è forza che lo accettino perchè la società possa costituirsi.

Mi pare che con queste spiegazioni debba essere eliminato il dubbio espresso dall'onorevole Ministro, perchè s'intende che la società si costituisce se la maggioranza, esclusi i promotori, ammette lo statuto, e non si costituisce se essa lo respinge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Son lieto di aver porta occasione all'onorevole Corsi di dare queste spiegazioni. Ma siccome l'argomento è molto grave, e può restar luogo a qualche dubbio, prego l'Ufficio Centrale di vedere se convenga aggiungere all'art. 27 qualche dichiarazione esplicativa.

Nella legge belga, che è stata citata tante volte con lode in questa discussione, è detto che se la maggioranza dei sottoscrittori presenti, non contati i promotori, non si oppone alla costituzione della società, i promotori dichiareranno che essa è costituita.

Io non ho accennato il testo di questa legge, affinché sia introdotto quest'articolo nella nostra; ma perchè si vegga anche coll'esempio di un'altra legislazione, che è opportuno provvedere espressamente a questo riguardo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Proporrèi di proseguire oltre nella discussione, e quando saremo all'art. 97 che parla appunto delle adunanze che precedono la costituzione della società e della maggioranza che vi è necessaria per prendere le deliberazioni, se non sembrerà al Senato che si sia provveduto sufficientemente, sarà allora il momento di proporre una qualche dichiarazione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Va benissimo.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo 75, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 76.

« Il versamento prescritto dagli art. 73 e 74 deve essere eseguito presso la cassa dei depositi e prestiti o presso uno dei sei istituti di emissione indicati nell'articolo 1 della legge 30 aprile 1874 n. 1920, come sarà stabilito con Decreto Reale. La somma depositata è restituita agli amministratori della società dopo l'inserzione di essa nel registro delle società per azioni, o ai sottoscrittori, quando l'inserzione non abbia luogo.

» Sopra questo versamento i promotori della società non possono fare alcun prelevamento. »

Invece di quest'articolo del progetto ministeriale il signor Ministro acconsente che il Senato approvi, se lo credo, l'art. 63 dell'Ufficio Centrale di cui si dà lettura :

Art. 63.

« Il versamento prescritto dagli articoli 60 e 61 deve essere eseguito presso la cassa dei depositi e prestiti o presso uno dei sei istituti di emissione indicati nell'articolo 1 della legge 30 aprile 1874, n. 1920. La Cassa o Istituto dovranno restituirlo agli amministratori nominati, sopra semplice esibizione del certificato del cancelliere che attesta la presentazione o pubblicazione del contratto, e l'iscrizione di esso nel registro delle società per azioni, o ai sottoscrittori quando l'iscrizione non abbia luogo. I promotori non possono ritirarne alcuna parte. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 77.

« Raccolte le sottoscrizioni ed eseguiti i versamenti indicati negli art. 73 e 74, i promotori, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito giusta l'art. 75, salvo che il programma o il progetto d'atto costitutivo stabiliscano diversamente, devono convocare gli azio-

nisti in assemblea generale nei modi stabiliti dall'art. 96.

L'assemblea :

1. Riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili od immobili conferite, se è stato determinato; altrimenti nomina uno o più periti per accertarne il giusto prezzo;

2. Disente ed approva l'atto costitutivo della società, se non è stato accettato integralmente al tempo delle sottoscrizioni;

3. Nomina nelle società anonime gli amministratori, se non sono stati designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni;

4. Nomina i sindaci. »

L'Ufficio Centrale accetta l'articolo del progetto ministeriale sostituendo alle parole: *progetto d'atto costitutivo* quelle: *progetto di statuto*.

La discussione è aperta su questo articolo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Pregherei l'Ufficio Centrale di portare la sua attenzione sul numero 1 di quest'articolo, il quale dice :

« 1. L'assemblea riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili od immobili conferite, *se è stato determinato*; altrimenti nomina uno o più periti per accertarne il giusto prezzo. »

Si distinguono due ipotesi: o il valore delle cose mobili o immobili che furono conferite è stato determinato, e allora l'assemblea non ha più niente da fare; solo se ne occupa e nomina uno o più periti per accertarne il valore nel caso in cui non sia stato determinato. Ad esempio, dai promotori della società che abbiano fatto questo conferimento è indicato il valore esageratissimo, doppio, triplo, quadruplo del giusto: e l'assemblea non se ne debbe occupare?

Negli studî diversi che mi è occorso di fare intorno a questa materia, imparai che vi è un certo pericolo nella determinazione del valore di cose mobili o immobili che si conferiscono nel primo inizio della costituzione della società. Naturalmente, la tendenza dei promotori si è sempre di far vedere che c'è già un gran capitale, e che spesso si esagera il valore di cose mobili ed immobili che si conferiscono;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

lo si esagera grandemente, lo si porta al doppio, al triplo, al quadruplo.

Quindi non mi pare che l'assemblea debba astenersi da ogni verificaione solo perchè i promotori hanno già essi stabilito il valore, non essendo un giudizio buono, un giudizio che affidi il pubblico e gli azionisti.

Quindi, veda un poco l'Ufficio Centrale se non sarebbe utile e conforme ai dettati della dottrina in questa materia, conforme anche ai dettami della esperienza, stabilire che l'assemblea debba sempre occuparsi per determinare il giusto valore delle cose mobili ed immobili conferite: che l'assemblea per prima cosa debba riconoscere i versamenti fatti, le quote sociali conferite, la verità di tutte le sottoscrizioni raccolte, e nominare senz'altro dei periti che abbiano a verificare il giusto prezzo delle cose conferite. Io non credo che sia utile riferirsi alla determinazione di persone interessate ad ingrossare il capitale della società.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Con la dichiarazione che ho l'onore di fare a nome dell'Ufficio Centrale mi riprometto che l'onorevole Pescatore resti soddisfatto.

L'onorevole Pescatore suppone che non siasi voluto rimettere sempre nell'assemblea la verificaione ed approvazione del versamento delle quote sociali e l'apprezzamento delle cose mobili ed immobili conferite; in fatto, ciò compete in ogni caso all'assemblea; la sola differenza è nel modo. Se il valore è determinato prima, l'Assemblea procede a ciò direttamente: se non è determinato prima, nomina dei periti. La nomina dei periti è necessaria in questo secondo caso: nel primo non occorre, poichè già una valutazione si è fatta, e l'assemblea è chiamata a riconoscerla ed approvarla, il che porta con sé la facoltà di non riconoscerla e di non approvarla.

Ai giusti timori dell'onorevole Senatore Pescatore, intorno alle possibili esagerazioni di questa valutazione, si è già ovviato, da quando in fine dipende dall'assemblea l'accettarla o no.

Della valutazione che le viene presentata, l'assemblea non si limita a prender atto: essa la discute e delibera se la stimi accettabile o no.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io mi restringo a pro-

porre una modificazione che è conforme alle dichiarazioni testè fatte dall'onorevole Relatore.

Egli ammette che l'assemblea riconosce il valore delle cose mobili ed immobili; le riconosce, le esamina e quindi approva o non approva il valore nei termini in cui fu fissato. Stando a questa dichiarazione veda l'onorevole Relatore se l'articolo non sarebbe meglio concepito col cambiamento di una sola parola dicendo così: *riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili ed immobili conferite nominando ALL'UOPO* (dove ne risulti il bisogno) *uno o più periti*, ecc. Perchè mi ripugna alquanto quell'antitesi assoluta che fa il progetto tra il caso in cui il valore è stato determinato dai promotori, nel quale caso l'assemblea non nomina più alcun perito, quasi che la determinazione interessata, e spesso falsa dei promotori la dovesse obbligare ad accettare una valutazione chimerica.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Mi permetta l'onorevole Pescatore di rivolgergli una domanda. Ammessa l'opportunità della sua proposta dubito che l'articolo provvegga abbastanza a tutti i casi, poichè rimarrebbe solo provveduto a quello in cui il valore della cosa conferita sia stato determinato; ma se non è stato determinato?

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Vi è bisogno di nominare un perito. Il bisogno di nominare questo perito può essere in due casi: o nel caso che sia determinato il valore ma che l'assemblea creda che sia stato esagerato, in allora si nomina il perito; e nel caso che non sia stato determinato il valore, il bisogno di nominare il perito diviene assoluto.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di dire l'ultima sua parola su questa questione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale crede che debba mantenersi l'articolo come sta, perchè è persuaso che esso provvegga a tutti i casi, il che non è delle altre proposte che si sono fatte.

Vorrebbe che l'assemblea nominasse dei

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

periti anche quando una valutazione già vi è, ma tale che non la appaghi.

Però, chi ha conferito una cosa, può averla espressamente conferita per quella tale stima e non altrimenti.

Quindi l'assemblea, è bensì libera di accettarla o non accettarla per buona, ma non può imporre una stima diversa.

Perciò manteniamo l'articolo come venne proposto.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Senatore Pescatore nel suo emendamento?

Senatore **PESCATORE.** Non insisto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Art. 77.

« Raccolte le sottoscrizioni ed eseguiti i versamenti indicati negli articoli 73 e 74, i promotori, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito giusta l'articolo 75, salvo che il programma o il progetto di statuto stabiliscano diversamente, devono convocare gli azionisti in assemblea generale nei modi stabiliti dall'articolo 96.

» L'assemblea :

1. Riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili od immobili conferite, se è stato determinato; altrimenti nomina uno o più periti per accertarne il giusto prezzo;

2. Discute ed approva il progetto di statuto della società, se non è stato accettato integralmente al tempo delle sottoscrizioni;

3. Nomina nelle società anonime gli amministratori, se non sono stati designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni;

4. Nomina i sindaci. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi. (Approvato.)

Art. 78.

« Se alcuno degli azionisti dichiara nella detta assemblea generale di non essere abbastanza informato, può chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni; se la proposta è appoggiata da azionisti sottoscrittori di un quarto del capitale rappresentato nell'adunanza, il rinvio ha luogo di diritto.

» Se viene domandato un termine più lungo, decide la maggioranza degli intervenuti. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi. (Approvato.)

Art. 79.

« Esaurito dall'assemblea generale quanto è prescritto negli articoli precedenti, si procede, seduta stante, alla stipulazione dell'atto di costituzione della società col concorso degli intervenuti.

» Se non è possibile di compiere l'atto costitutivo nel giorno stesso, la seduta può essere continuata nei giorni successivi senza interruzione. »

(Approvato.)

Art. 80.

« Fino a che non sia avvenuta la pubblicazione ordinata dall'art. 25, la società non è legalmente costituita, e chiunque contrae in nome di essa è tenuto solidariamente e senza limitazione per gli obblighi che assume.

» I cambiamenti dell'atto costitutivo non hanno effetto prima che siano stati pubblicati nella forma indicata dal citato art. 25. »

(Approvato.)

Art. 81.

« Ogni vendita o cessione di azioni fatta dai sottoscrittori prima della legale costituzione della società, ancorchè questa non avvenga, è nulla e di niun effetto; e l'alienante può essere costretto a restituire le somme che gli fossero perciò state pagate. La nullità ha luogo, ancorchè la vendita sia fatta con la clausola « ora per quando la società sarà costituita » o altra equivalente.

» Non è proibito di ammettere un terzo senza aggio o premio alla partecipazione dei diritti e degli obblighi che derivano dalla sottoscrizione fatta o da farsi. »

(Approvato.)

Art. 82.

« Ogni operazione fatta dai promotori, allo infuori degli atti occorrenti alla costituzione della società, è nulla di fronte ad essa, quando non sia approvata dalla prima assemblea generale degli azionisti. »

(Approvato.)

Passiamo ora al

§ 2. — *Degli amministratori.*

Art. 83.

« Gli amministratori delle società per azioni hanno obbligo di chiedere, e i promotori devono consegnare ad essi tutti i documenti e le corrispondenze relative alla costituzione della società. »

(Approvato.)

Art. 84.

« Oltre i libri prescritti ad ogni commerciante, gli amministratori delle società devono tenere:

1. il libro degli azionisti, il quale deve contenere il nome, il cognome o la ditta e il domicilio dei sottoscrittori di azioni e l'indicazione dei versamenti fatti su di esse, tanto per il capitale primitivo, quanto per ogni successivo aumento, e, per le società con azioni nominative, l'indicazione delle cessioni a termini dell'art. 110;

2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali, quando i relativi processi verbali non siano fatti per atto pubblico, e, in questo caso, le copie di essi;

3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori, quando le società abbiano più amministratori.

» Questi libri devono essere tenuti come è prescritto per gli altri libri dei commercianti. »

(Approvato.)

Art. 85.

« Quando vi sono più amministratori è richiesta, per la validità delle loro deliberazioni, la presenza della metà almeno di essi, se l'atto costitutivo non prescrive un numero maggiore. »

(Approvato.)

Art. 86.

« Gli amministratori devono permettere l'ispezione dei libri indicati ai numeri 1. e 2. dell'art. 84 ai soci, ai creditori e ai contraenti con la società.

» Del contenuto nel libro delle azioni e dei versamenti devono, se ne sono richiesti rila-

sciare certificati complessivi a spese del richiedente. »

Alla prima parte di quest'articolo l'Ufficio Centrale propone la seguente modificazione:

« Gli amministratori devono permettere ai soci l'ispezione dei libri indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 71. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* In quest'articolo il progetto del Ministero dava il diritto di ispezione non solo ai soci, ma anche ai creditori e ai contraenti. L'Ufficio Centrale propone di limitarlo ai soli soci e perciò escluderlo pei creditori e pei contraenti.

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro se accetta la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Non dissento dalle modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Rileggo quest'articolo per porlo ai voti, osservando che l'articolo 71 qui citato corrisponde all'articolo 84 del testo ministeriale.

Art. 86.

« Gli amministratori devono permettere ai soci l'ispezione dei libri indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 71.

» Del contenuto nel libro delle azioni e dei versamenti devono, se ne sono richiesti, rilasciare certificati complessivi a spese del richiedente. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 87.

« La nomina di tutti g'impiegati della società è fatta dagli amministratori, se non è riservata dall'atto costitutivo all'assemblea generale. »

(Approvato.)

Art. 88.

« Gli amministratori non possono acquistare le azioni della società per conto di essa, salvo il caso in cui l'acquisto abbia luogo, per deliberazione dell'assemblea generale, con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati. Essi non possono accordare sulle azioni stesse alcuna anticipazione. »

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

Art. 89.

« Quando gli amministratori riconoscano, che il capitale sociale è limitato di un terzo, devono convocare gli azionisti, per interrogarli se intendano di reintegrare il capitale, o sciogliere la società.

» Allorchè la diminuzione giunga ai due terzi del capitale, lo scioglimento ha luogo di diritto, se gli azionisti non preferiscono di integrarlo o di limitare il fondo sociale al capitale rimanente.

» Gli azionisti dissanzieri dalla reintegrazione, quando questa debba aver luogo mediante versamenti eccedenti l'ammontare nominale delle azioni, hanno diritto al rimborso delle loro azioni, in proporzione dell'attivo sociale.

» In caso di fallimento, gli amministratori devono chiederne la dichiarazione al tribunale a norma delle disposizioni del Codice di commercio. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale propone una modificazione al primo e al secondo alinea e la soppressione del terzo.

Interrogo il signor Ministro se accetta la modificazione e soppressione proposta dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Io non posso accettare nè la soppressione, nè la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale. Anzi, siccome credo che la formola del progetto ministeriale risponda ad un concetto che sembrò buono all'Ufficio Centrale in materia analoga, prima di parlare e dire le ragioni per le quali mantengo la proposta del Governo, amerei di sapere dall'Ufficio Centrale se esso persista nel suo emendamento o se accetti l'articolo del Ministero; perchè mi sarebbe molto grato di evitare una discussione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta qual è l'articolo ministeriale, essendo già pregiudicata la questione, come opportunamente accennò l'onorevole signor Ministro, da precedenti deliberazioni del Senato in questo senso.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 89 come è stato letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 90.

« Gli amministratori sono solidariamente responsabili verso gli azionisti ed i terzi :

1. Della verità dei versamenti fatti dai soci ;

2. Della reale esistenza dei dividendi pagati ;

3. Della esattezza e legalità di tutte le scritture sociali ;

4. Dell'esatto adempimento dell'atto costitutivo della società e delle deliberazioni delle assemblee generali ;

5. E in generale della esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. In seguito anche alle osservazioni che vennero fatte da onorevoli Senatori, l'Ufficio Centrale propone a questa disposizione, che dapprincipio aveva accettata come l'aveva proposta il signor Ministro, alcune modificazioni.

Qui sarebbe stabilita la responsabilità solidale degli amministratori verso gli interessati ed i terzi, per tutti i fatti indicati dall'articolo.

La solidarietà non può in via assoluta escludersi: non sarebbe anzi questo, che gli amministratori intendessero sottrarsi dove realmente può e deve esservi. Ma altrettanto sarebbe eccessiva ed intollerabile, dove non può verificarsi e d'altronde non occorre. L'Ufficio Centrale propone, che invece d'estendere la responsabilità alla esattezza e legalità di tutte le scritture sociali, essa non abbia a riferirsi che all'esistenza e regolare tenuta dei libri voluti dalla legge. Vegga poi il Senato se la responsabilità solidaria, certamente legittima, dove si tratta dei versamenti fatti dai soci e della reale esistenza dei dividendi pagati, non debba invece in tutti gli altri casi dar luogo alla responsabilità individuale.

PRESIDENTE. L'articolo 90 sarebbe dunque modificato dall'Ufficio Centrale in questi termini :

Art. 90.

« Gli amministratori sono responsabili verso gli azionisti ed i terzi :

1. Della verità dei versamenti fatti dai soci ;

2. Della reale esistenza dei dividendi pagati ;

3. Dell'esistenza dei libri voluti dalla legge e della loro regolare tenuta;

4. Dell'esatto adempimento dell'atto costitutivo della società e delle deliberazioni delle assemblee generali;

5. E in generale dell'esatta osservanza degli obblighi della legge. »

Capoverso aggiunto.

« Per i fatti indicati ai numeri 1 e 2 sono responsabili solidariamente. »

È aperta la discussione generale su questo articolo.

Interrogo l'onorevole signor Ministro se accetta questa redazione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Lo desidererei, ma non lo posso.

Uno dei più comuni e dei più gravi inconvenienti che ebbero luogo rispetto alle società anonime è quello delle amministrazioni senza responsabilità.

Io sono d'avviso, e niuno potrà negare, che, ben più del Decreto Reale che conferiva costituzione e vita legale a queste società, alimentasse e provocasse una ingiustificata fiducia nel buon esito delle intraprese sociali e allucinasse gli azionisti, il bagliore dei nomi che figuravano nelle liste degli amministratori. Uno dei cardini fondamentali di questa legge, senza del quale la sua buona riuscita correrebbe serio pericolo, è senza dubbio la responsabilità degli amministratori.

Intendo bene che questa responsabilità non si possa portare ad estremi esagerati e non pratici; ma la proposta dell'Ufficio Centrale, mi sia permesso il dirlo, elimina la responsabilità degli amministratori, appunto dove io la reputo essenziale. Nè mi si dica; che non si esclude la responsabilità assoluta degli amministratori, perchè qualcheduno resterà sempre responsabile.

È l'insieme del corpo degli amministratori che deve rispondere alla fiducia degli azionisti, nella stessa guisa che la determina e la mantiene; nell'elenco degli amministratori ve ne possono essere degli indifferenti per la massa degli azionisti, che confidano in alcuni altri i quali, o sono personalmente conosciuti da essi, od hanno titoli e posizioni sociali che li raccomandano alla pubblica fiducia e meritano

di ottenerla. Non si può quindi dire che la fiducia degli azionisti e dell'assemblea possa riposare su questo o su quell'amministratore; questa fiducia riposa sull'insieme degli amministratori. E potrei dire, pigliando un esempio che non mi allontana da quest'Aula, che come la fiducia di un corpo politico non riposa su questo o su quel Ministro, ma sull'insieme del Ministero, così nelle società commerciali per azioni la fiducia è collocata non sopra l'uno o l'altro degli amministratori, ma su l'intero consiglio di amministrazione.

Risponde forse a questo concetto la novella proposta fatta nell'odierna seduta dall'Ufficio Centrale? Io ne dubito grandemente.

Lasciamo di considerare le responsabilità che corrispondono ai numeri 1 e 2 dell'articolo, perchè, rispetto a questi, l'Ufficio Centrale ammette la responsabilità solidaria; ma eliminare la responsabilità solidale degli amministratori nei casi indicati ai numeri 3 e 4 (lascio per ora in disparte il numero 5) mi parrebbe veramente una disposizione improvvida...

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO... e che a mio avviso, come dicevo dapprima, farebbe cadere uno dei cardini di questa legge, che è la responsabilità.

Ma importa forse poco all'assemblea degli azionisti, di essere certa che le scritture e i libri commerciali siano tenuti regolarmente? Interessa forse poco che sia osservato quanto prescrive l'atto costitutivo della società, e che siano adempiute le deliberazioni dell'assemblea generale?

Io credo che l'assemblea e l'intera società non abbiano interesse maggiore di questo; cioè che venga assicurata l'esistenza e la tenuta regolare di quei libri, che soli possono documentare quale sia l'andamento della società stessa, ed essere per così dire il registro e il termometro della sua vita e delle sue azioni giornaliere.

In quanto poi all'osservanza dello statuto della società ed all'adempimento delle deliberazioni dell'assemblea generale, se vi è una cosa alla quale debba uniformarsi la responsabilità degli amministratori, nessuno escluso, ossia la responsabilità solidale di tutti, è appunto questa.

Per guisa che, ammettendo che la locuzione del numero 3 possa e debba essere modificata,

affinchè non sia spinta la responsabilità degli amministratori oltre a quel discreto confine, al di là del quale sarebbe esagerazione; e salvo il vedere se si possa abbandonare questa solidarietà per rispetto al numero 5, il quale dovrebbe però riferirsi agli speciali obblighi dati dalla legge o dallo statuto sociale esclusivamente ad uno o ad un'altro ufficio rivestito da alcuno degli amministratori, io insisto affinché per tutti gli argomenti di cui si è fatta parola ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 90, piaccia al Senato di mantenere la responsabilità solidale degli amministratori verso gli azionisti e verso i terzi, come propone il Ministero.

PRESIDENTE. Il Senatore Rossi ha la parola.

Senatore ROSSIA. Io credo che l'Ufficio Centrale finirà per intendersi coll'onorevole Ministro dopo le spiegazioni che esso ci ha date sul N. 3 e al N. 5. Ma dirò una parola sulla responsabilità, definita come fu con molta precisione dall'onorevole Ministro in principio del suo discorso.

Come dissi nella discussione generale, noi trattiamo questa legge, aventi un piede nel passato e l'altro spinto verso l'avvenire.

L'attuale responsabilità degli amministratori e quella che noi vogliamo definire in questa legge, riescono sempre alla responsabilità che avrebbe un consiglio di sorveglianza.

La sola porta aperta per indicare ove possa trovarsi la vera responsabilità delle società anonime è all'art. 51 dove la legge providamente ha introdotto le parole: *uno o più soci*; perchè la garanzia principale delle società anonime si aggrupperà sempre intorno ad un nome.

Intanto non bisogna rendere impossibile agli amministratori di accettare l'ufficio, non bisogna nemmeno dimenticare che chi veramente amministra nella massima parte dei casi è il direttore.

Io intendo cioè che della verità dei versamenti fatti dai soci devono rispondere gli amministratori in solido, come ancora della reale esistenza dei dividendi pagati.

Il terzo punto, come era redatto, cioè: « Della esattezza e della legalità di tutte le scritture sociali » non avrebbe potuto accettarsi da nessun amministratore in solido.

Le scritture, i registri vengono tenuti dal gerente, dal direttore, da questa persona che non compare ancora nella legge in tutta la sua

verità; ed è tutto, o quasi. Molte volte la sede del gerente si trova alla distanza di 100, 150 chilometri dalla sede sociale, dove si aduna il Consiglio di amministrazione. Come può essere un consigliere di amministrazione responsabile in solido della esattezza e legalità di tutte le scritture sociali? Mentre una semplice cancellazione o uno spazio in bianco in un giornale basterebbe per rendere inesatto un registro?

La riforma proposta dall'Ufficio Centrale serve meglio la verità; e così potremo accettare il terzo punto.

Anche il quarto accettiamo. Ma il 5 mi pare che l'Ufficio Centrale non lo possa accettare.

Quando si ammette che vi siano in un Consiglio di amministratori degli assenti sarebbe veramente eccessivo se si dovesse tenere responsabile l'assente dell'esatta osservanza dei doveri imposti dalla legge agli amministratori.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale mantiene la diversa redazione già proposta quanto al numero concernente le scritture sociali, riferendosi invece ai libri voluti dalla legge, e senza altre modificazioni all'articolo proposto dal Ministero; chiederebbe tuttavia, che la solidarietà per la esatta osservanza dei doveri imposti agli amministratori dalla legge si escluda quando si tratti di doveri spettanti in proprio a determinati uffici.

PRESIDENTE. Il signor Ministro si contenta di queste modificazioni?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo sarebbe concepito in questi termini:

Art. 90.

« Gli amministratori sono solidariamente responsabili verso gli azionisti ed i terzi:

1. Della verità dei versamenti fatti dai soci;
2. Della reale esistenza dei dividendi pagati;
3. Della esistenza dei libri voluti dalla legge e dalla loro regolare tenuta.
4. Dell'esatto adempimento dell'atto costitutivo della società e delle deliberazioni delle assemblee generali;

5. E in generale della esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, e che non sono propri esclusivamente di un determinato ufficio. »

Metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Qui proponerei per suggerimento del Senatore Cabella e d'accordo col signor Ministro d'introdurre un articolo che pare molto provvidente e rispondente a quanto avviene nell'ordinamento delle grandi società.

Qualche volta avviene che, costituito il Consiglio d'amministrazione, si affidi poi la direzione ed in sostanza la somma delle cose ad una qualche persona che non fa parte del Consiglio di amministrazione e che pure dovrebbe avere egli la responsabilità stessa degli amministratori, perchè infine è lei che amministra.

Proponesi dunque che colui che nel fatto tiene in mano le sorti e l'andamento della società, sia responsabile, oltre che della responsabilità propria, anche come amministratore.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo aggiunto proposto dal Senatore Cabella, ed accettato dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero.

Art. 90 bis.

« Se per patto sociale o per deliberazione dell'assemblea o degli amministratori, qualcuno venga sotto nome di direttore od altro incaricato della gestione materiale degli affari sociali, o della rappresentanza della società verso i terzi o della firma sociale, ancorchè subordinato all'autorità di sorveglianza degli amministratori, esso è considerato come amministratore, ed ha verso gli azionisti e i terzi tutte le responsabilità degli altri amministratori, nonostante qualunque patto contrario. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 91.

« La responsabilità per gli atti o le omissioni, nelle società aventi più amministratori,

non si estende a quello tra essi, che, essendo esente da colpa, ha dato notizia il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, e ne ha dato notizia ai sindaci, prima che l'atto sia stato commesso, o prima che l'emissione sia divenuta irreparabile. »

L'Ufficio Centrale ammette il testo ministeriale, ma sopprime le due ultime linee che contengono queste parole: *prima che l'atto sia stato commesso, o prima che l'emissione sia divenuta irreparabile.*

Il signor Ministro accetta?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Potrei convenire nella suppressione delle ultime parole di quest'articolo, soltanto ove s'intendesse che la disposizione relativa fosse compresa nella parte prima dell'articolo; altrimenti non capirei come si potesse consentire ad un amministratore di sottrarsi dalla responsabilità comune; limitando ai sindaci un fatto compiuto. Forse basterebbe domandare che la notizia sia data *in tempo debito*.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Altro è che si dica che quest'atto sia portato alla notizia dei sindaci in tempo debito, o quanto più presto è possibile, altro è che sia portato a notizia dei sindaci prima che l'atto sia stato commesso e prima che l'emissione sia divenuta irreparabile.

Qualche volta non sarebbe possibile, ed allora avremmo questa gravissima incongruenza, che colui che non vi ha avuto parte, o anzi l'unica parte che vi ebbe fu per opporvisi, sarà chiamato in colpa.

Aggiungiamo pure, che la notizia debba darsi *sollecitamente*, ai sindaci, ma volendo di più andrebbe contro ai principi del diritto, rendendosi responsabile chi realmente, effettivamente, si è opposto, e nascondosi in tal modo a far sì, che una disposizione animata dall'intendimento di tenere incolpato l'innocente, risolvendosi nella condanna di esso.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Non insisto perchè il Senato conservi le ultime due righe di quest'articolo; ma d'altra parte la parola *sollecitamente* proposta dall'Ufficio Centrale, paremi troppo indeterminata.

Siccome si parla di un amministratore il

quale deve aver fatto notare il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, mi sembra che non ci sarebbe incongruenza a dire: *e ne ha data immediata notizia ai sindaci.*

Senatore LAMPERTICO, *Relatore.* L'Ufficio Centrale accetta questa nuova proposta dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti l'art. 91 che risulta così concepito:

Art. 91.

« La responsabilità per gli atti o le omissioni, nelle società aventi più amministratori, non si estende a quello tra essi, che, essendo esente da colpa, ha fatto notare il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, e ne ha dato immediata notizia ai sindaci. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 92.

« L'amministratore che in una determinata operazione ha interesse contrario a quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori, se ve ne sono, ed ai sindaci. L'operazione medesima non può essere compiuta senza il consenso dei sindaci, e l'amministratore o gli amministratori devono renderne conto alla prossima assemblea generale, prima che sia emesso alcun altro voto.

» L'amministratore o gli amministratori, che non facciano le dichiarazioni prescritte nel presente articolo, o che non si conformino alla decisione dei sindaci, sono responsabili delle perdite che derivassero alla società dalla operazione suddetta. »

A proposito di questo articolo debbo avvertire il Senato che tra il Ministero e l'Ufficio Centrale intervenne il seguente accordo.

Il Ministero accetta invece del suo articolo, l'art. 79 dell'Ufficio Centrale che gli sta incontro, con un'aggiunta, cosicché l'articolo resta così concepito:

Art. 92.

« L'amministratore che in una determinata operazione ha, in proprio o come rappresentante, interesse contrario a quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori, se ve ne sono, ed ai sindaci, ed astenersi dalle relative deliberazioni.

» Quando le deliberazioni non sieno approvate dai Sindaci, gli amministratori sono responsabili delle perdite che derivassero alla società dalla operazione suddetta. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 93.

« Qualunque amministratore, sindaco o rappresentante di società, cessa di diritto dal suo ufficio, e deve essere surrogato, se è dichiarato fallito, interdetto od inabilitato, se ha sospeso i pagamenti od è divenuto insolvente, o se è stato condannato ad una pena criminale per qualunque reato, o ad una pena correzionale per reato di corruzione, di falso, di furto o di truffa. »

(Approvato.)

Art. 94.

« L'azione contro gli amministratori, per fatti relativi alla loro responsabilità, compete all'assemblea generale, che la esercita per mezzo dei sindaci.

» I sindaci, nelle loro relazioni all'assemblea, devono far menzione di ogni reclamo ricevuto da uno o più azionisti rispetto all'amministrazione sociale. Se il reclamo è fatto da azionisti che rappresentino il quinto del capitale sociale, i sindaci devono convocare, nel termine di un mese, un'assemblea generale straordinaria, perchè deliberi intorno ad esso.

» Il tribunale di commercio, sull'istanza di uno o più azionisti, e quando siavi fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori, può ordinare l'ispezione dei libri della società, e nominare a tal uopo uno o più commissari, a spese dei richiedenti.

» Il Decreto del tribunale è pronunciato in Camera di consiglio, sentiti gli amministratori ed i sindaci.

» L'ispezione non ha luogo, finchè i richiedenti non abbiano data cauzione per le spese occorrenti, nella somma determinata dal tribunale.

» La relazione dei commissari dev'essere depositata presso la cancelleria nel termine stabilito dal tribunale.

» Il tribunale esamina la relazione in Camera di consiglio, e può ordinare che sia pubblicata

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

nel *Bollettino ufficiale delle società per azioni*, per intero, o soltanto nelle sue conclusioni.

» Il tribunale può condannare gli amministratori alla rifusione delle spese dell'ispezione ed anche autorizzare i richiedenti ad esercitare l'azione accennata nella prima parte di questo articolo, per i fatti censurabili accertati nella relazione. »

L'Ufficio Centrale di quest'articolo ne ha fatti due, e ne modifica le disposizioni.

Interrogo il signor Ministro se accetta queste modificazioni.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Pregherei il signor Presidente a rileggerle.

PRESIDENTE. Adesso leggerò ciò che mi è stato mandato in questo momento dall'Ufficio Centrale:

Al secondo alinea dell'articolo 81, invece delle parole: *possono tener conto*, si sostituisce: *tengono conto*; invece delle parole: *sono obbligati di farne menzione e di emettere, ecc.*, si sostituiscono le parole: *sono obbligati di emettere*; invece di: *un quarto*, sostituire un *decimo*; e nell'ultimo capoverso sostituire parimenti: *del decimo* in luogo di: *del quarto*, e alla parola: *possono*, sostituire la parola: *devono*.

Ora, chiedo al signor Ministro, il quale ha inteso di che si tratta, se accetta le modificazioni proposte.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. In quest'articolo 94, che piace all'Ufficio Centrale dividere in due, ci sarebbe materia a lungo discorso. Ma, dopo tanti giorni di discussione intorno a questo progetto di legge, bisogna evitare di prolungarla soverchiamente.

Inspirato da questa considerazione, nella conferenza che ho avuta coll'Ufficio Centrale, ho fatto sacrificio di qualcuna delle mie opinioni, per arrivare ad un termine di comune consenso.

Gli articoli 81 ed 82, quali eran proposti dall'Ufficio Centrale, non potevano essere da me accettati; ma avendo esso aderito a modificarli in un modo che, se non mi riesce del tutto soddisfacente, si allontana però meno dal primitivo progetto ministeriale, non dissento dalla sua proposta.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 81 dell'Ufficio Centrale, che corrisponde al 94, così modificato, ed accettato dal signor Ministro:

« L'azione contro gli amministratori, per

fatti relativi alla loro responsabilità, compete all'assemblea generale, che la esercita per mezzo dei sindaci.

» Ogni socio ha però diritto di denunziare ai sindaci i fatti che crede censurabili, ed essi tengono conto delle ricevute denunce nei loro rapporti all'assemblea. Sono però obbligati di emettere intorno ad essi la loro opinione, allorchè la denuncia è fatta dai rappresentanti di almeno un decimo del capitale sociale.

» Il possesso dei titoli relativi si giustifica col deposito loro presso una banca, o presso i sindaci, perchè vi restino fino all'esito della prossima assemblea generale.

» Se i sindaci trovano accoglibile il reclamo del decimo degli azionisti, devono convocare immediatamente un'assemblea generale; in caso diverso devono riferirne alla più prossima. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 82 dell'Ufficio Centrale, che è il secondo dei due articoli, sostituiti all'articolo 94 del testo ministeriale.

« Quando tanti azionisti che rappresentano il quinto.....

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Perdoni se l'interrompo, onorevole Presidente, dovrebbe dirsi: *Quando tanti azionisti che rappresentano il decimo.....*

PRESIDENTE. Si dirà adunque:

« Quando tanti azionisti che rappresentano il decimo del capitale sociale reputino esservi fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori, potranno denunciare i fatti al tribunale di commercio, ed esso riconosciuta l'urgenza di provvedere prima della riunione dell'assemblea generale, potrà ordinare l'ispezione dei libri della società, e nominare a tal uopo uno o più commissari, a spese dei richiedenti.

» Il decreto del tribunale è pronunciato in camera di consiglio, sentiti gli amministratori ed i sindaci.

» L'ispezione non ha luogo, finchè i richiedenti non abbiano data cauzione per le spese occorrenti, nella somma determinata dal tribunale.

» La relazione dei commissari dev'essere depositata presso la cancelleria nel termine stabilito dal tribunale.

» Il tribunale esamina la relazione in camera

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

di consiglio. Se in esso viene esclusa l'esistenza dei fatti denunciati può ordinare che sia pubblicato nel giornale ufficiale della provincia per intero o soltanto nelle sue conclusioni. Se i fatti si sono accertati, il tribunale ne ordina il rinvio all'assemblea generale, che esso può convocare con Decreto, se non è stato fatto dai sindaci e ordinare frattanto quei provvedimenti che saranno suggeriti dall'urgenza.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. D'accordo col Ministro sul primo alinea, dov'è detto: « irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori » aggiungerebbersi: *e dei sindaci*.

PRESIDENTE. Si dirà adunque:

Art. 94.

« Quando tanti azionisti che rappresentino il decimo del capitale sociale reputino esservi fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, potranno, ecc. »

Il resto come fu testè letto.

Metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Ora viene il

§ 3. — Delle assemblee generali.

Art. 95.

« Le assemblee generali degli azionisti sono *ordinarie e straordinarie*.

» L'assemblea ordinaria si riunisce ogni anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In essa, oltre alla trattazione degli altri oggetti posti all'ordine del giorno, si deve:

1. Discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la relazione dei sindaci;

2. Surrogare gli amministratori che escono d'ufficio;

3. Nominare i sindaci;

4. Determinare la retribuzione degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilita nell'atto costitutivo. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale aggiunge un ultimo capoverso in questi termini.

« Le adunanze straordinarie sono convocate ogni qualvolta occorra. »

Accetta il signor Ministro quest'aggiunta dell'Ufficio Centrale?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'art. 95 con questa aggiunta.

Chi lo accetta, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 96.

« La convocazione delle assemblee generali deve farsi mediante avviso da inserirsi, non meno di quindici giorni innanzi quello fissato per l'adunanza, nella *Gazzetta Ufficiale* del regno, e con quegli altri mezzi di pubblicità che sono prescritti dall'atto costitutivo della società.

» L'avviso deve contenere la nota o l'ordine del giorno delle materie da sottoporsi alle deliberazioni dell'assemblea.

» Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nulla. »

Chi approva quest'articolo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 97.

« Per le adunanze che precedono la costituzione della società, ed anche per le successive, ove l'atto costitutivo non disponga altrimenti, la convocazione è fatta dall'amministratore, o dagli amministratori, o dalla persona designata dal programma indicato nell'art. 71 per presiedere la prima assemblea.

» In questa prima assemblea ciascun sottoscrittore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte; e per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei sottoscrittori, e il consenso della maggioranza dei presenti.

» Nelle assemblee generali, successive alla legale costituzione della società, è necessaria la presenza di tanti azionisti, che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; ogni azionista ha un voto per ciascuna azione che possiede, ma non può avere più di un decimo dei voti dell'assemblea; le deliberazioni si prendono a maggioranza.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

» Se un'assemblea non è valida per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti portati all'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli azionisti intervenuti.

» Se il giorno della convocazione della seconda assemblea non è stabilito nell'avviso pubblicato per la prima, devono adempiersi le forme indicate nell'art. 96, ma il termine di giorni quindici ivi stabilito può ridursi a giorni otto. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. In quest'articolo l'Ufficio Centrale accetta il progetto del Ministero con una sola modificazione concordata col Ministero che manderò subito alla Presidenza.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale di concerto col signor Ministro accetta la prima parte dell'articolo ministeriale senza modificazione.

Comincio a dar lettura di questo e poi si passerà alla parte modificata.

Art. 97.

« Per le adunanze che precedono la costituzione della società, ed anche per le successive, ove l'atto costitutivo non disponga altrimenti, la convocazione è fatta dall'amministratore, o dagli amministratori, o dalla persona designata dal programma indicato nell'art. 71 per presiedere la prima assemblea. »

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Se fosse intenzione del Ministero e dell'Ufficio Centrale di sottoporre tutte le parti dell'articolo 97 alla condizione che non sia dall'atto costitutivo disposto altrimenti, l'articolo dovrebbe essere concepito in termini diversi. Si dovrebbe dire, cioè:

« Per le adunanze che precedono la costituzione della società si osservano le regole seguenti: »

E poscia scrivere le regole. Altrimenti si potrebbe dubitare che il solo paragrafo I dell'articolo 97 fosse sottoposto alla condizione che l'atto costitutivo non disponesse altrimenti; e che le disposizioni di tutti i successivi para-

grafi fossero così imperative da non permettere una contraria convenzione.

Domanderei quindi a questo riguardo uno schiarimento all'Ufficio Centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Non può l'Ufficio Centrale accettare la proposta del Senatore Cabella, in quanto che nell'articolo, dall'Ufficio Centrale, d'accordo col Ministro ed in seguito ad osservazioni che si son fatte nel Senato, si è introdotta qualche clausola, per cui non è tutto facoltativo; cioè, si danno alcune disposizioni, a cui gli statuti possono, bensì in parte, derogare, in parte no; e quindi non si può mettere una clausola generale, che lasci interamente subordinate queste disposizioni al patto.

Quanto al voto, si è stabilito, d'accordo col Ministero, una certa proporzione di rappresentanza col capitale sociale, e questo in via di norma; però si stabilisce che possa modificarsi ma sempre nel senso stesso della disposizione, cioè, nel senso che al capitale sia fatta la parte che al capitale spetta, in una società fondata sopra di esso.

Quindi, siccome alcune di queste disposizioni si possono derogare, ed altre no, quella clausola generale in principio l'Ufficio Centrale non potrebbe accettarla.

Tanto più poi sarebbe alieno dall'accettare emendamenti in quest'articolo, in quanto che è stato uno degli argomenti maggiormente discussi tra l'Ufficio Centrale ed il Ministero.

Ci siamo studiati di esprimere in esso la conciliazione di tutti gl'interessi che si son fatti valere anche nel corso della discussione, e coll'introdurvi qualche emendamento, io temo che il male che si porterebbe all'economia dell'articolo preso nel suo insieme, non sarebbe compensato da qualche miglioramento che potesse apportarsi ad una disposizione considerata in sé stessa.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Vorrei fare una preghiera, solamente una preghiera, all'onorevole Ministro perchè consentisse che la fissazione della somma del capitale rappresentato potesse essere stabilita anche diversamente nell'atto costitutivo.

Non faccio qui questione di maggioranza e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

di minoranza nell'assemblea. Egli è che praticamente queste assemblee generali non sono mai molto frequentate.

Ordinando la presenza della metà del capitale, in parecchi casi non si raggiungerebbe la maggioranza. Molte volte gli azionisti sono lontani dalla sede della società, e potrebbe essere di grande imbarazzo se per la mancanza di poche centinaia od anche di qualche decina di voti, un'assemblea generale che si fa con tanto apparato, e per la quale molti si scomodano per venire alla sede dove è convocata, dovesse andare deserta.

E che ne avverrebbe? che a una seconda convocazione si riuscirebbe ad avere un effetto contrario da quello che si attende l'onorevole signor Ministro.

Io non faccio una proposta, faccio soltanto una preghiera perchè l'onorevole signor Ministro accondiscenda alla proposta che gli viene fatta dall'onorevole Cabella.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Sarebbe ricambio di cortesia assecondare la proposta e la domanda fatte così cortesemente dall'onorevole Senatore Rossi; ma già fu osservato dall'onorevole Relatore, che l'ultima formula di quest'articolo è il risultato di una così lunga discussione, che veramente temerei anch'io di disturbarne l'economia, introducendovi qualche modificazione.

Le osservazioni dell'onorevole Senatore Rossi, certo partono dalla conoscenza di una pratica pur troppo generale in Italia, ove gli azionisti non arrivano quasi mai a trovarsi in tal numero, che rappresenti la metà del capitale. Faccio però osservare che anche la prescrizione del terzo del capitale, per questo rispetto potrebbe dar luogo agli stessi inconvenienti.

Ad ogni modo la metà, invece del terzo del capitale, richiesto nella prima assemblea dà una maggior garanzia di serietà di rappresentanza dell'interesse sociale in queste adunanze. Alla mancanza del numero voluto dalla legge nella prima convocazione si ripara, come pur troppo accadde in tanti altri casi, colla disposizione ulteriore dell'articolo, che dice: in una seconda convocazione essere valida la deliberazione sugli oggetti già portati all'ordine del giorno nella

prima, qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti e qualunque sia il capitale rappresentato da essi.

La regola della metà degli aventi diritto, per dir così, alla gestione degli affari sociali, nella prima adunanza che si tiene, affinché si possa deliberare validamente intorno ad un determinato oggetto è comune in Italia. I nostri corpi rappresentativi, comunali, provinciali ed altri, per poter legalmente deliberare nella prima convocazione, bisogna che contino la metà, più uno, dei loro membri. Quindi prego l'onorevole Senatore di non insistere; e tanto più vivamente lo prego, inquantochè egli sa quale sacrificio io abbia fatto sull'altare della concordia in una parte di quest'articolo, nella quale sebbene l'Ufficio Centrale abbia modificato un poco il proprio concetto, è ancora troppo discosto dal primitivo progetto del Ministero, che voleva posto un limite insuperabile al numero dei voti di un azionista.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 97 con le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale ed accettate dal Ministero.

Art. 97.

« Per le adunanze che precedono la costituzione della società, ed anche per le successive, ove l'atto costitutivo non disponga altrimenti, la convocazione è fatta dall'amministratore, o dagli amministratori, o dalla persona designata dal programma indicato nell'art. 71 per presiedere la prima assemblea.

» In questa prima assemblea ciascun sottoscrittore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte; e per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei sottoscrittori, e il consenso della maggioranza dei presenti.

» Nelle assemblee generali, successive alla legale costituzione della società, è necessaria la presenza di tanti azionisti, che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; ogni azionista ha un voto per ciascuna azione che possiede, ma non può avere più di un decimo dei voti dell'assemblea; le deliberazioni si prendono a maggioranza.

» Se un'assemblea non è valida per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti portati

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONE — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

all'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli azionisti intervenuti.

» Se il giorno della convocazione della seconda assemblea non è stabilito nell'avviso pubblicato per la prima, devono adempiersi le forme indicate nell'articolo 96, ma il termine di giorni quindici ivi stabilito può ridursi a giorni otto. »

L'Ufficio Centrale poi nel terzo alinea, alle parole *ogni azionista fino a maggioranza*, propone di sostituire le seguenti:

« Ogni socio ha un voto fino a cinque azioni da lui possedute: al di là di cinque e fino a cento azioni ha un voto ogni cinque azioni: e al di là di cento azioni ha un voto per ogni venticinque azioni. Le deliberazioni si prendono a maggioranza.

» Negli statuti sociali questo diritto di voto può essere allargato ma non ristretto. »

Domando al signor Ministro se accetta questa modificazione proposta dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Lo accetto.

PRESIDENTE. In tal caso non rimane che da mettere ai voti l'articolo modificato.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 98.

« Se l'atto costitutivo non dispone altrimenti, è sempre necessaria la presenza di azionisti che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, ed il consenso di tanti azionisti intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo:

1. Per lo scioglimento anticipato della società;
2. Per la fusione con altre società;
3. Per la riduzione e per l'aumento del capitale sociale;
4. Per il cambiamento dell'oggetto della società;
5. Per ogni altra modificazione dell'atto costitutivo.

» Gli azionisti dissenzienti dalle deliberazioni indicate ai numeri 2, 3 e 4, hanno diritto di recedere dalla società, e di ottenere il rimborso delle loro azioni in proporzione dell'attivo sociale. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta l'articolo così come lo ha proposto il Ministero; solo desidera che, in conformità di quanto si è detto altra volta, invece delle parole *atto costitutivo* si adottino quelle di *statuto sociale*.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Siccome questa disposizione può essere scritta tanto nello statuto sociale che è quel documento che i promotori mettono innanzi ai capitalisti per invitarli a sottoscrivere, come nell'atto costitutivo, cioè quello col quale i sottoscrittori insieme raccolti danno formalmente l'essere alla società, invece di togliere le parole, *atto costitutivo*, io proporrei di aggiungere la indicazione *dello statuto* a quella *dell'atto costitutivo*.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta questa modificazione?

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così modificato:

Art. 98.

« Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispone altrimenti, è sempre necessaria la presenza di azionisti che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, ed il consenso di tanti azionisti intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo:

1. Per lo scioglimento anticipato della società;
2. Per la fusione con altre società;
3. Per la riduzione e per l'aumento del capitale sociale;
4. Per il cambiamento dell'oggetto della società;
5. Per ogni altra modificazione dell'atto costitutivo.

» Gli azionisti dissenzienti dalle deliberazioni indicate ai numeri 2, 3 e 4, hanno diritto di recedere dalla società, e di ottenere il rimborso delle loro azioni in proporzione dell'attivo sociale. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

Art. 99.

« Gli amministratori hanno obbligo di convocare straordinariamente l'assemblea nel termine di un mese, quando ne sia fatta domanda da azionisti che rappresentino il quinto del capitale sociale. »

(Approvato.)

Art. 100.

« Gli azionisti possono farsi rappresentare nelle assemblee generali da mandatari, soci o non soci.

» Gli amministratori non possono essere mandatari. »

(Approvato.)

Art. 101.

« Gli amministratori non possono dar voto:

1. Nell'approvazione dei bilanci;

2. Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. »

(Approvato.)

Art. 102.

« Allorchè un terzo del numero dei presenti all'assemblea generale, o tanti intervenuti che corrispondano alla metà delle azioni rappresentate all'assemblea, non si credono abbastanza informati sugli oggetti posti in deliberazione, essi possono chiedere che l'adunanza sia rinviata a tre giorni, e gli altri azionisti non possono opporsi.

» Questo diritto non può esercitarsi, che una sola volta per lo stesso oggetto.

» La presente disposizione non si applica alla prima adunanza accennata nell'art. 78. »

(Approvato.)

Art. 103.

« Le deliberazioni prese dall'assemblea generale, entro i limiti dell'atto costitutivo e della legge, sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

» Alle deliberazioni manifestamente contrarie all'atto costitutivo od alla legge può esser fatta opposizione da ogni azionista, e il tribunale di commercio può sospenderne l'esecuzione mediante provvedimento da notificarsi agli amministratori. »

(Approvato.)

§ 4. — Delle azioni.

Art. 104.

« Le azioni devono essere di eguale valore e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. »

(Approvato.)

Art. 105.

« Le azioni nominative, o al portatore, devono contenere l'atto costitutivo della società e le sue successive mutazioni, oppure un estratto che riproduca le indicazioni prescritte nei primi sette numeri dell'articolo 19, e la data della pubblicazione dell'atto costitutivo, e dei cambiamenti relativi alle indicazioni stesse.

» Se non sono pagate per intero, devono contenere l'indicazione dei versamenti eseguiti.

» Sono firmate da un amministratore.

» Quando i mutamenti dell'atto costitutivo abbiano reso inesatta alcuna delle indicazioni contenute nelle azioni, gli amministratori devono provvedere al cambio, e simultaneo annullamento di esse, nel termine di tre mesi dalla data della pubblicazione del mutamento nella forma indicata nell'articolo 25. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale propone degli emendamenti; il signor Ministro li accetta?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto di buon grado l'emendamento che consiste nella soppressione dell'ultimo paragrafo; nel resto mi sembra che senza ulteriore difficoltà si possa ammettere la proposta ministeriale, tanto più che fra le notizie indicate nei primi 7 numeri dell'art. 19 non mi pare che ve ne sia alcuna, di cui si possa ritenere inutile l'inserzione nel titolo che rappresenta la parte di interesse nel capitale sociale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale spera che dopo le dichiarazioni che ho l'onore di fare, il Ministero accetterà la riduzione proposta dal medesimo ed ecco il perchè.

Noi raggiungiamo lo stesso scopo che si propone il Ministero, ma ci proponiamo di raggiungerlo in modo forse più compatibile con le ne-

cessità del commercio, e con la qualità del titolo di cui si tratta.

Non bisogna dimenticare che parliamo di azioni, di azioni le quali vanno in giro, di azioni negoziabili. Non bisogna che dimentichiamo quello che può stare in queste azioni e quello che materialmente non so come potrebbe starvi. Il Ministro dice: nessuna delle indicazioni che io voglia sieno nell'azione, nessuna è tale da potersi omettere. Noi abbiamo fatto sì colla nostra redazione che realmente nessuna sia omessa perchè se anche non prescriviamo che realmente siano trascritte nelle azioni queste indicazioni, diamo però il modo di riscontrarle, di conoscere dove sono, di verificare in che precisi termini sieno, quando si dice che deve essere indicata la data dell'atto costitutivo e della sua pubblicazione, con la indicazione del luogo ove è stata eseguita. Tutti quanti sappiamo che cosa sieno le azioni; domando come sia praticamente possibile che sopra di esse si iscriva tutto l'atto costitutivo e le successive mutazioni od anche un solo estratto?

L'Ufficio Centrale non abbandona il pensiero del Ministro, anzi vi si conforma pienamente: solo studiò una redazione che più si conviene ai bisogni, alle necessità e alle agevolezze del commercio.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro insiste nella sua proposta?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Attese queste spiegazioni dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, io non insisterò nella mia proposta; solo prego che in fine dell'articolo sia detto, per maggiore garanzia, che le azioni debbano essere sottoscritte da due amministratori almeno, quando ve ne sia più di uno, perchè può accadere il caso di una società che abbia un solo amministratore. La proposta che io faccio emenda non solo la proposta dell'Ufficio Centrale, ma anche la primitiva proposta del Ministero.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta la modificazione proposta dall'onorevole signor Ministro; si limita solamente a fare una semplice aggiunta per maggiore chiarezza, cioè dove si dice: *se non sono pagate per intero*, proporrebbe si dicesse: *se le azioni non sono pagate per intero ecc.*

Quindi l'articolo sta così come è concordato tra il Ministero e l'Ufficio Centrale, aggiun-

gendo soltanto alla fine dell'ultimo capoverso le parole: *o da due quando sono più.*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo colle modificazioni concordate tra il Ministero e l'Ufficio Centrale e coll'aggiunta or ora proposta dal Relatore dell'Ufficio Centrale non dissentita dal signor Ministro.

Lo rileggo:

Art. 105.

« Le azioni nominative o al portatore devono contenere:

1. Il nome della società;
2. La data dell'atto costitutivo e della sua pubblicazione, con la indicazione del luogo ove è stata eseguita;
3. L'ammontare del capitale sociale ed il numero e la somma totale delle azioni;
4. La durata della società;

» Se le azioni non sono pagate per intero, devono avere le divisioni necessarie per l'indicazione dei versamenti fatti e di quelli da farsi.

» Esse sono firmate almeno da un'amministratore, o da due quando sono più. »

Chi approva, quest'articolo voglia alzarsi.
(Approvato.)

Art. 106.

« Le azioni non intieramente pagate sono sempre nominative.

» I sottoscrittori e i successivi cessionari sono responsabili dell'ammontare totale delle loro azioni.

» La cessione delle azioni non estingue la responsabilità del cedente per gli obblighi sociali, anteriori alla pubblicazione della cessione. »

(Approvato.)

L'Ufficio Centrale propone la soppressione dell'articolo 107. Interrogo il signor Ministro se accetta che quest'articolo venga soppresso.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Si può sopprimere benissimo; la disposizione contenuta nell'art. 107 è già compresa nella definizione già data dal Senato nel primo articolo del progetto.

PRESIDENTE. Allora passiamo all'articolo 108.

Art. 108.

« La situazione delle azioni dev'essere pub-

blicata ogni anno insieme al bilancio. Essa deve contenere :

1. L'indicazione dei versamenti fatti ;
2. La lista degli azionisti che non abbiano ancora intieramente pagate le loro azioni, con l'indicazione delle somme dovute ;
3. La lista delle azioni decadute. »

L'Ufficio Centrale modifica in qualche parte quest'articolo 108.

Il signor Ministro accetta queste modificazioni.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale in quanto riguardano il preambolo dell'articolo, il N. 1 e il N. 3 dell'articolo stesso, sono modificazioni di pura forma, le quali certo non valgono la pena di discuterle; e forse neppure valgono la pena, per parte dell'Ufficio Centrale, d'insistervi.

Resta il N. 2.

Il numero 2 proposto dal Ministero dice, che la situazione delle azioni deve contenere la lista degli azionisti che non abbiano ancora intieramente pagate le loro azioni, con l'indicazione delle somme dovute.

L'Ufficio Centrale propone, che sia indicato soltanto il numero delle azioni non ancora pagate intieramente e le somme dovute.

Io non so perchè debba sopprimersi la nozione della *lista degli azionisti*, i quali non abbiano ancora effettuato per intero il pagamento delle loro azioni.

Tralascio di notare, perchè la cosa è di per sé troppo evidente, che azionisti e terzi hanno interesse e ragione di conoscere quali siano le persone responsabili del capitale promesso, per giudicare quale serietà abbia questo capitale. Ma osservo, cosa forse meno avvertita, che da questa lista si apprende anco quali siano gli azionisti morosi ai versamenti ordinati dalla Società.

Fra questi azionisti inadempienti al loro obbligo ci possono essere, per esempio, anche degli amministratori, e in questo caso è anche più necessario..

Senatore CORSI T. Domando la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

... che si sappia quali sono questi azionisti; e poi sieno amministratori o sieno altri, è una notizia non inutile ad aversi; e il segreto intorno

a questo argomento non so veramente a quale buon fine possa rispondere.

Perciò prego l'Ufficio Centrale di non insistere nel suo emendamento, che ha un'importanza negativa, e non consiste in altro che nel non volere che la situazione delle azioni porti l'indicazione degli azionisti che non hanno intieramente versato il capitale; vale a dire, restringe l'attuazione del principio di larga pubblicità, che è uno dei tre punti fondamentali della legge.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Corsi.

Senatore CORSI T. Io spero con una osservazione semplicissima di potere persuadere il signor Ministro sopra l'adozione della proposta fatta dall'Ufficio Centrale.

Il signor Ministro ha dimenticato che in questo articolo si dispone per azioni al portatore.

Ora, come deve fare il Consiglio a fare la lista nominale delle azioni al portatore? Il Consiglio potrà dirvi che i numeri tali e tali non hanno fatto il versamento, ma non potrà indicare il nome di quelli che le possiedono perchè neppure egli lo sa!

Mi pare che questa osservazione sia da per sé....

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Mi permette d'interromperlo un momento...?

Senatore CORSI T. Faccia pure.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Mi sembra che questo caso non possa verificarsi; imperocchè le azioni prima che possano diventare al portatore devono essere intieramente saldate: vale a dire che, finchè ci è un versamento da fare, l'azione deve essere sempre nominativa.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. È giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Ministro.

Io aveva dimenticata questa disposizione, preoccupato dal sistema attuale, cioè delle azioni che anche prima di esser pagate integralmente possono divenire al portatore. Però vi è una seconda osservazione che intendeva fare: il signor Ministro diceva che importa conoscere il nome degli azionisti che non hanno versato.

Non pareva all'Ufficio Centrale che fosse conveniente di esporre al pubblico quali sono le persone che non pagano.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

Quali sono le cose che interessa al pubblico di sapere?

Il numero delle azioni che non hanno versato, per sapere quanto manca al compimento del capitale sociale.

Quando ha questa cognizione, il pubblico non ha bisogno di sapere altro. Gli amministratori poi devono fare naturalmente gli atti necessari per essere pagati dai sottoscrittori i quali sono obbligati dalla legge a pagare fino all'integrale versamento di tutta l'azione sociale; ma non ci è alcuna necessità perchè i terzi conoscano nominativamente questi azionisti che sono in ritardo: forse anche questo potrebbe essere una remora a concorrere alla sottoscrizione. Ecco perchè persisto a credere che si debbano tenere responsabili quelli che hanno sottoscritto, per togliere dei giuochi troppo facili sopra le azioni: ma se poi alcuni azionisti non hanno fatto il loro versamento, che si abbia a pubblicare nei giornali tutti i nomi di quelli che non hanno versato è parso che fosse inutile. L'Ufficio Centrale quindi ha creduto di limitare la pubblicazione alle indicazioni del numero delle azioni, non ancora pagate intieramente.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Rimossa la prima parte dell'obbiezione dell'onorevole Corsi, mi resta a dire qualche cosa sulla seconda.

A mio avviso, se non necessario, è utilissimo che gli azionisti convocati in assemblea, quando devono provvedere alla nomina del Consiglio d'amministrazione e delle altre cariche sociali, conoscano nominativamente quali sono quelli fra i soci, i quali non abbiano adempito agli obblighi sociali, per averne norma nelle nomine da farsi.

Quindi insisto perchè venga approvato l'articolo 108, quale fu proposto dal Ministero.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non insiste, ed accetta la redazione ministeriale.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così emendato, per metterlo ai voti:

Art. 108.

« La situazione delle azioni dev'essere pub-

blicata ogni anno insieme al bilancio. Essa deve indicare:

1. I versamenti fatti;
2. La lista degli azionisti che non abbiano ancora interamente pagate le loro azioni, con l'indicazione delle somme dovute;
3. Il numero delle azioni decadute e per che somma. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 109.

« Quando l'azionista non effettua il pagamento delle quote ancora dovute, la società, salva l'azione contro i sottoscrittori ed i cessionari per il pagamento, può far vendere le azioni per mezzo di un agente di cambio, a rischio e pericolo dell'azionista, dopo quindici giorni dalla pubblicazione di una dilida nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

» Qualora la vendita promossa non possa aver luogo per mancanza di compratori, la società dichiara decaduta l'azione e luca i versamenti già fatti sopra di essa, salvi i diritti contro il sottoscrittore ed i cessionari.

» La decadenza non ha effetto che dopo la pubblicazione della situazione, indicata nell'articolo precedente. »

L'Ufficio Centrale propone di sopprimere l'ultimo inciso dell'articolo.

Interrogò l'onorevole Ministro se accetta questa soppressione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto la soppressione che mette quest'articolo in migliore armonia con quello che lo precede.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo senza l'ultimo capoverso.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 110.

« La proprietà delle azioni nominative si stabilisce mediante iscrizione sul libro menzionato al N. 1 dell'articolo 84.

» La cessione di esse si opera con dichiarazione sul libro medesimo firmata dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatari. Una annotazione fatta sull'azione accerta la cessione.

» In caso di morte dell'azionista e in mancanza di opposizione, le dichiarazioni del cam-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

biamento di proprietà sul libro degli azionisti e sull'azione hanno luogo sulla presentazione dell'azione, della fede di morte, e di un atto di notorietà, dimostrante la qualità di erede, fatto dinnanzi al pretore.

» La proprietà delle azioni al portatore si trasferisce mediante la tradizione del titolo.

» Le azioni al portatore possono essere cambiate in azioni nominative, e queste in azioni al portatore, salvo il disposto dell'art. 106. »

Metto ai voti l'art. 110.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 111.

« Se un'azione nominativa diviene proprietà di più persone, la società non è tenuta ad inscrivere, nè a riconoscere il trasferimento, finchè non sia da esse designato un unico titolare. »

(Approvato.)

Si passa al

§ 5. — Delle obbligazioni.

Art. 112.

« Le società per azioni non possono emettere obbligazioni al portatore, o nominative, finchè non sia versato l'intero capitale sociale. La somma totale delle obbligazioni non può eccedere quella del capitale versato, detratte le perdite che risultassero dall'ultimo bilancio.

» Possono però emettere obbligazioni anche per una somma maggiore, quando l'eccezione sia garantita da titoli nominativi, a debito delle provincie o dei comuni aventi corrispondente scadenza, e depositate nella cassa dei depositi e prestiti, per rimanervi fino all'estinzione delle obbligazioni emesse.

» L'emissione di titoli pagabili al portatore ed a vista è regolata da leggi speciali. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Accetto il testo ministeriale con una piccola aggiunta che già è stata concordata col Ministro, la quale consisterebbe nell'aggiungere in capo al primo alinea le parole: *titoli di obbligazioni al portatore*.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo con questa aggiunta, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 113.

« L'emissione di obbligazioni, ancorchè preveduta dall'atto costitutivo, non può aver luogo senza una deliberazione dell'assemblea generale, presa in conformità dell'art. 98.

» Se l'emissione è da farsi col mezzo di pubblica sottoscrizione, la deliberazione stessa, contenente il manifesto indicato nell'art. 114, deve essere depositata presso il tribunale di commercio, il quale la esamina, e, ove la riconosca regolare, ne ordina l'iscrizione nel *Registro delle società per azioni*, e la pubblicazione conforme agli articoli 25 e 26.

» Nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 112, deve essere depositata presso il tribunale, insieme alla deliberazione, la ricevuta dei titoli di debito di provincie e comuni rilasciata dalla cassa dei depositi e prestiti.

» La deliberazione dell'assemblea non è esecutoria, che dopo la iscrizione e la pubblicazione suddetta. »

(Approvato.)

Art. 114.

« Gli amministratori, per procedere all'emissione di obbligazioni mediante pubblica sottoscrizione, devono pubblicare un manifesto che enunci:

1. Il nome, l'oggetto e la sede della società;
2. Il capitale sociale;
3. La data dell'atto costitutivo, degli avvenuti cambiamenti e della loro pubblicazione;
4. La situazione della società secondo l'ultimo bilancio approvato;
5. L'ammontare complessivo e individuale, il modo di pagamento e di rimborso delle obbligazioni che si vogliono emettere e di quelle già emesse, indicando quale interesse producano, e se siano al portatore, o nominative;
6. La data in cui fu pubblicata la deliberazione dell'assemblea generale che approvò l'emissione.

» Nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 112, si devono aggiungere le in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

dicazioni necessarie a valutare la garanzia offerta dai titoli ivi accennati. »

È aperta la discussione su questo articolo. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 115.

« Le sottoscrizioni delle obbligazioni devono essere raccolte sotto uno o più esemplari del manifesto di emissione. »

(Approvato.)

Art. 116.

« Le cartelle delle obbligazioni devono contenere le enunciazioni prescritte pel manifesto, e la tabella dei pagamenti in capitale ed interessi. »

(Approvato.)

Procediamo ora al

§ 6. — *Del bilancio.*

Art. 117.

« Gli amministratori devono presentare ogni anno ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio annuale, indicando in esso distintamente:

» 1. Il capitale sociale;

» 2. La somma dei versamenti effettuati e dei versamenti in ritardo.

» Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti nell'anno, e le perdite sofferte. »

(Approvato.)

Art. 118.

« Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito, devono depositare, presso il tribunale di commercio, nei primi otto giorni d'ogni mese la loro situazione riferibile al mese precedente, esposta secondo il modello, che sarà stabilito con decreto reale.

» Le società che hanno per oggetto le assicurazioni, devono formulare il loro bilancio secondo il modello, che sarà stabilito nel modo stesso. »

Senatore BORSANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BORSANI. Ho chiesto la parola per

raccomandare all'Ufficio Centrale, all'onorevole Ministro ed al Senato una modestissima mia proposta.

Io comincerò col metterla sotto il fortissimo usbergo dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale nel suo primo discorso dinanzi a voi compendì con una felicissima frase, dirò meglio con quattro parole i pregi di questa legge: « siate liberi, egli ha detto, ma siate responsabili. »

Vi dirò, onorevoli Signori, che mi piace tanto la musica, che è per questo appunto che vorrei aggiungervi una mia cabaletta.

Io non intendo altro che di assodare questa responsabilità che è nei voti del Ministro e dell'Ufficio Centrale.

Voi comprendete che la situazione delle Banche di cui è parola è uno dei cardini principali di questa responsabilità: nè spenderò molte parole per dimostrarlo. Accennerò solamente al portafoglio, il quale può dar luogo, negli apprezzamenti della situazione, a molti equivoci, potendo ben avvenire che si faccia facilmente confusione tra i titoli apparenti e i titoli effettivi, tra i valori effettivi e nominali.

Ho fatto unicamente questo cenno, ma potrei moltiplicare gli esempi, che mostrerebbero sempre più la ragionevolezza delle mie apprensioni; ma a voi, onorevoli Senatori, che mi siete tutti maestri in questa materia, io non do maggiori dilucidazioni.

E pertanto, per assodare meglio la responsabilità dell'amministrazione di queste Banche, vorrei che nell'articolo 118, che è sottoposto alle vostre deliberazioni, dopo aver indicato l'obbligo di depositare la situazione della Banca, si aggiungessero queste parole: « *certificata conforme alla verità, con dichiarazione firmata almeno da un amministratore e da un sindaco.* »

Voi comprendete facilmente l'importanza di questa mia aggiunta. La raccomando alla vostra sapienza, al Senato e non faccio ulteriormente perdere un tempo che è tanto prezioso.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta di buon grado la proposta, anzi l'aggiunta dell'onorevole Borsani.

Solamente il Relatore è un po' sospetto nell'accettarla, tanto sono state cortesi e gentili le parole dell'onorevole Borsani.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro se ha nulla da osservare.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Annuisco pienamente alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'art. 118 coll'aggiunta proposta dall'onorevole Borsani, e consentita dall'Ufficio Centrale e dal Ministero, così concepito:

Art. 118.

« Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito, devono depositare presso il tribunale di commercio, nei primi otto giorni d'ogni mese la loro situazione riferibile al mese precedente, esposta secondo il modello, che sarà stabilito con decreto reale, e certificata conforme alla verità, con dichiarazione firmata almeno da un amministratore e da un sindaco.

» Le società che hanno per oggetto le assicurazioni, devono formulare il loro bilancio secondo il modello, che sarà stabilito nel modo stesso. »

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 119.

« I sindaci, con relazione contenente i risultati dell'esame del bilancio e della tenuta amministrativa devono formulare le proposte sull'approvazione del bilancio e sulle altre disposizioni che reputano convenienti. »

(Approvato.)

Art. 120.

« Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme alla relazione dei sindaci, negli uffici della società, durante i quindici giorni che precedono l'adunanza generale annua indicata nell'art. 95, e finchè sia approvato. L'uno e l'altra possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di socio o di portatore di obbligazioni. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta il testo del Governo; solamente in corrispondenza ad altre deliberazioni della tornata odierna ed in conformità pure all'adesione del signor Ministro, proporrebbe di

sopprimere le parole: *o di portatore di obbligazioni*.

PRESIDENTE. Accetta il signor Ministro?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rileggo l'articolo con questa modificazione per metterlo ai voti.

Art. 120.

« Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme alla relazione dei sindaci, negli uffici della società, durante i quindici giorni che precedono l'adunanza generale annua indicata nell'art. 95, e finchè sia approvato. L'uno e l'altra possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di socio. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 121.

« Gli amministratori devono, entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio, depositarne una copia presso il tribunale di commercio, insieme alla relazione dei sindaci, ed al processo verbale dell'assemblea generale. Il tribunale provvede alla pubblicazione del bilancio nei modi e nei termini prescritti dagli art. 25 e 26. »

(Approvato.)

Art. 122.

« Non possono essere pagati dividendi agli azionisti, se non per utili realmente conseguiti.

» Le società non possono far cenno, nei loro atti costitutivi, nei bilanci o in altri documenti, di interessi da distribuirsi sul capitale rappresentato dalle azioni.

» Gli azionisti non sono obbligati a restituire i dividendi loro pagati. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale propone invece di quest'articolo 122 l'articolo 109 del proprio progetto che gli sta di fronte; solamente invece di dire: *non è però vietato di pagare gli interessi*, propone che si dica: *può però espressamente essere pattuito di pagare gli interessi ecc.*, e spero che questa modi-

ficazione renderà l'articolo maggiormente accettabile al signor Ministro.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
In quest'articolo 109 del progetto dell'Ufficio Centrale, che corrisponde all'articolo 122 dello schema ministeriale, non posso acconsentire, almeno senza qualche temperamento.

Guardiamo, o Signori, quel che può avvenire, se non si vieta che con prelevamenti sul capitale possano esser pagati gli interessi promessi.

Può avvenire che a poco a poco il capitale sparisca sotto la forma d'interessi; e così venga meno la garanzia che i terzi avevan diritto di veder mantenuta.

La disposizione riguarda a due casi veramente diversissimi. Uno è il caso più comune di pagamento d'interessi, quando l'esercizio dell'annata non abbia dato utili corrispondenti; l'altro è il caso di una società creata all'oggetto di una intrapresa industriale; la quale non possa raggiungere il suo fine che in certo lasso di tempo.

Supponiamo una società anonima costituita per la costruzione di una ferrovia: fintanto che questa non possa entrare in esercizio, non si potrà avere alcun utile. Anzi dirò di più, trattandosi di una ferrovia, può facilmente avvenire che il primo tempo dell'esercizio non possa rendere sufficienti utili che permettano di distribuire un dividendo agli azionisti. Per questo e somiglianti casi bisogna, lo confesso, tener conto delle condizioni e delle circostanze, nelle quali si svolgono il credito e l'industria; per un'illusione della mente, pochi sono quelli che siano disposti a mettere un capitale in una società, se debbono aspettare molto tempo a ricavarne un profitto: e per questo rispetto si può cercare un temperamento, purchè non vada troppo in là, in modo da mettere a repentaglio, e fare sparire o in tutto o notevole parte il capitale.

Noti il Senato che si tratta anche di una questione di buona fede. Se si ammette il principio che per pagare gli interessi si possa adoperare una parte del capitale sociale, dove va la nostra disposizione, già votata nell'articolo 112, rispetto alle obbligazioni? In

quel articolo relativo alle obbligazioni, che il Senato ha già votato, si permette l'emissione delle obbligazioni per una somma corrispondente al capitale versato; ora, se una parte di questo capitale può sparire, sotto forma d'interessi pagati agli azionisti, è ben chiaro che una parte corrispondente di obbligazioni resterà senza questa speciale garanzia. Suppongasi che questo interesse sia piuttosto largo, e che la faccenda duri per qualche anno, e si vedrà quali conseguenze ne possano derivare a danno dei terzi.

Questo è un aspetto della questione, il quale riguarda particolarmente, come diceva, le società industriali, cioè quelle che non possono agire immediatamente dopo la loro costituzione, e che anche dopo che si trovano in grado di agire, debbono aspettare un certo tempo per ottenere degli utili; resta da considerare la questione nell'aspetto suo generale, e con riguardo a qualunque tempo della esistenza della società.

In quest'articolo 112, secondo la formola del Ministero, si fa una proposta forse nuova, ma necessaria, considerata la natura delle cose.

Non conosco legislazione che vieti in modo così assoluto ai promotori di una società di promettere interessi; ma se lo statuto sociale consente la distribuzione degli interessi, implicitamente deve ammettere che per pagare questi interessi si possa metter mano nel capitale sociale.

Questo è un pericolo che si deve evitare; e non solo per considerazioni giuridiche, ed economiche, ma più particolarmente per trar frutto dall'esperienza, la quale ci ha insegnato, come sovente si continui a pagare dividendi e interessi piuttosto larghi, ma non cogli utili, sibbene col capitale, per guisa che la società si trova poi d'un tratto precipitata da una apparente prosperità al fallimento.

Quindi parve al Governo cosa provvida ed opportuna, introdurre con questa legge il divieto di qualunque promessa di interessi, poichè questa promessa importa con sè di necessità, come ho già detto, che possano gli interessi pagarsi col capitale, quando non si abbiano altri mezzi per farlo.

Si è parlato di facili inganni, di pericoli che vi sono nelle sottoscrizioni di azioni, della seduzione degli inviti e nei programmi fatti ad arte per le costituzioni di società. Il Decreto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

Reale di autorizzazione delle società ha fatto troppo le spese alle osservazioni intorno all'influenza che certi fatti estrinseci esercitano sull'opinione e sulla fiducia pubblica; ma la promessa degli interessi si è quella che alletta maggiormente gli incauti, e fa sì che per il più delle persone il mettere un capitale in una società equivalga quasi ad un collocamento di capitale; talchè il buon padre di famiglia creda di poter riposare tranquillo, e star certo di aver sempre quel tanto di rendita che è necessaria al sostentamento suo e de' suoi figli.

Al contrario; chiunque mette un capitale in una società, deve sapere che egli partecipa agli utili e alle perdite che nell'esercizio dell'intrapresa possono avverarsi; che egli avrà fatto un buon affare se la società otterrà degli utili, che l'avrà fatto cattivo se la società incontrerà delle perdite: insomma che egli parteciperà al vantaggio dei dividendi che risultano dalle operazioni sociali, ma non potrà credere di essersi assicurato un interesse, nè una somma fissa.

Questa è una considerazione di ordine morale; ma gli economisti, e tanto meno i legislatori, non possono trascurarla nel regolare siffatte materie.

Al disopra della stessa considerazione morale, nel presente caso, sta questa, che la legge deve, per effetti varii e sostanziali, provvedere al mantenimento del capitale sociale nella sua integrità.

Per queste ragioni io prego il Senato di voler votare l'art. 122 quale fu proposto dal Ministero; se pure l'Ufficio Centrale non acconsente di ripigliare in esame quest'articolo, e vedere se qualche provvedimento opportuno possa escogitarsi, non già per il pagamento degli interessi in generale, intorno a che io sono fermo di non fare alcuna concessione, ma intorno a quei casi che io da principio accennava, vale a dire rispetto alle società industriali che devono per qualche tempo aspettare gli utili del loro esercizio. In siffatte contingenze l'uso di una parte del capitale, oltrecchè sarebbe limitato in ragione del tempo, sarebbe quasi un'anticipazione di benefizi futuri.

La cosa è grave, e non è immune da pericoli; ma, limitato il problema a ristretti termini, io acconsentirei di buon grado di riesaminare la questione, e sarei ben lieto se si po-

tesse, d'accordo coll'Ufficio Centrale, trovare qualche buon provvedimento.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Le osservazioni dell'onorevole Ministro sono giustissime, ma sono meno gravi assai le conseguenze di questo articolo in riguardo alle società di credito che in riguardo alle società industriali.

Lo stesso Ministro ha fatto eccezione per le società ferroviarie, ed io aggiungerò altre grandi industrie come sarebbero le industrie tessili, i molini, le cartiere ed altri grandi opifici i quali esigono un certo corso di tempo per essere costrutti e per essere messi in istato di produttività.

Per queste industrie parmi sia necessaria una provvidenza che non renda troppo difficile la formazione del capitale. Il capitale ha delle esigenze; ed è naturale che in qualunque condizione si facesse un opificio, bisogna che il danaro che si spende fin a tanto che non produce, abbia il suo interesse, sia pure in aggravio della fondazione.

Ecco dunque dove potrebbe riescire pericoloso lo imporre una norma generale. Quella disposizione sarebbe pericolosa anche perchè si trova in opposizione a quasi tutti gli statuti delle società vigenti, che furono redatti all'ombra dell'articolo 141 del Codice vigente, che a questo provvedeva.

Mi pare adunque che, anche per ottemperare al desiderio dell'onorevole signor Ministro, se si limitasse la concessione, dall'epoca della fondazione di queste associazioni industriali, separandole dalle società di credito (le quali due mesi dopo che si sono costituite possono operare) a tre anni e non più in là, si raggiungerebbe lo scopo.

Quindi l'Ufficio Centrale presenterebbe una formola per modificare l'articolo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale manterrebbe così come sono il primo e secondo capoverso del progetto ministeriale, poi introdurrebbe il secondo capoverso dell'articolo del progetto dell'Ufficio Centrale con questa modificazione; invece di dire: *non è però rietata*, si direbbe: *può però espressamente essere pattuita di pagare*; e questo perchè con ciò si richiama esplicitamente l'attenzione alla gravità della cosa.

E invece di dire: *soltanto per questo spazio di tempo*, si direbbe: *non oltre a tre anni*.

Limitata così, è certo che questa disposizione sarà ancora forse insufficiente per quelle società per le quali appunto occorre un certo periodo di tempo prima di poter ritrarre un qualche profitto, ma non sarà mai una disposizione eccessiva, una disposizione imprudente.

Verrebbe infine il terzo capoverso del progetto ministeriale.

Vi sarebbe qualcuno dei colleghi dell'Ufficio Centrale che vorrebbe specificare più queste società. Ma io non posso parlare qui a nome dell'Ufficio Centrale, bisogna che parli a nome mio soltanto perchè non abbiamo potuto conferire insieme.

Io avrei qualche difficoltà di specificare queste società, perchè, specificandone alcune, se ne potrebbe forse escludere altre che si trovasero in quest' identica condizione. Quello che importa è che sieno società per le quali sia necessario uno spazio di tempo per costituire l'oggetto sociale.

Quando è detto questo è appunto specificata quella circostanza per la quale si fa questa concessione, e parmi che non occorra aggiungere altro.

In una parola dunque io limiterei semplicemente la proposta dell'Ufficio Centrale a questo, che si dica: *che può però essere espressamente pattuito di pagare gli interessi, ecc.*, e invece: *che soltanto per questo spazio di tempo*, proporrei si dicesse: *non oltre a tre anni*.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta questa modificazione, o vuole il rinvio all'Ufficio Centrale?

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Se l'Ufficio Centrale vuole riesaminare e completare le proprie idee, io non ho alcuna difficoltà di annuire; ma poichè mi pare che tanto l'onor. Senatore Rossi, quanto l'onor. Senatore Lampertico abbiano già idee formate su questa materia, si potrebbe votare l'argomento oggi stesso.

Avverto che nell'Ufficio Centrale potrebbe darsi essere concordia perfetta, se non fosse che l'onor. Senatore Rossi domanda che la disposizione riguardi *le sole società industriali*.

L'onorevole Lampertico dubita che questa specificazione sia inopportuna, e che possa dar luogo ad inconvenienti; ma veramente se ri-

guardiamo alla natura delle cose, le società, le quali hanno bisogno d'un certo lasso di tempo per potersi mettere in condizione di fruttuoso esercizio, sono soltanto le società industriali. Le società di credito non hanno bisogno di questo lasso di tempo per acquistare la normale condizione del loro esercizio. Siano società manifatturiere, propriamente dette, o sieno società minerarie, ferroviarie od altre società di questo genere, che cadono tutte sotto la definizione di società industriali, esse sole hanno bisogno del beneficio del tempo: e siccome questa disposizione è una eccezione che facciamo ad un principio generale, che pare buono non solo al Ministero, ma anche all'Ufficio Centrale, così mi pare, che convenga evitare ogni espressione, la quale all'eccezione stessa potesse dare un carattere indeterminato o troppo generale.

Quindi io dichiaro di accettare il nuovo paragrafo da intercalarsi fra il secondo ed il terzo dell'articolo ministeriale, nella forma proposta dall'onor. Senatore Rossi.

PRESIDENTE. Abbiamo la compiacenza di scriverla e trasmetterla al banco della Presidenza.

L'articolo resta quindi concepito in questi termini:

Art. 122.

« Non possono essere pagati dividendi agli azionisti, se non per utili realmente conseguiti.

» Può però essere espressamente pattuito di pagare gli interessi detraendoli dal capitale in quelle società, per le quali è necessario uno spazio di tempo, onde costituire l'oggetto sociale, non oltre tre anni, ed in una misura che non ecceda il 5 0/0.

» Le società non possono far cenno, nei loro atti costitutivi, nei bilanci o in altri documenti, di interessi da distribuirsi sul capitale rappresentato dalle azioni.

» L'ammontare degli interessi medesimi deve porsi tra le spese di primo impianto e ripartirsi con quelle a carico dei bilanci che avranno reali dividendi.

» Gli azionisti non sono obbligati a restituire i dividendi loro pagati. »

Chi approva questo articolo così modificato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

Art. 123.

« Sopra gli utili netti della società dev'essere annualmente prelevato almeno un ventesimo, per formare un fondo di riserva, fino a che tale fondo abbia raggiunto il decimo del capitale sociale. Se il fondo di riserva, dopo che è stato compiuto, viene diminuito per qualsiasi ragione, dev'essere reintegrato nel modo stesso. »

(Approvato.)

Viene ora il § 7. — *Dei sindaci.*

Art. 124.

« In ogni assemblea annuale ordinaria e in quella indicata nell'articolo 77, si devono nominare tre o cinque sindaci e due supplenti per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione del bilancio.

» I sindaci possono essere soci o non soci, e possono essere rieletti.

» Non sono eleggibili, o decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado di consanguineità od affinità.

» In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno dei sindaci, subentra il supplente anziano d'età. »

(Approvato.)

Art. 125.

« I sindaci devono:

1. Stabilire, d'accordo con l'amministratore o gli amministratori della società, la forma dei bilanci annuali, e delle situazioni delle azioni;

2. Esaminare, almeno ogni trimestre, i libri della società per conoscere le operazioni sociali e accertare la bontà del metodo di scrittura;

3. Fare, almeno una volta per ogni mese, un riscontro di cassa;

4. Riconoscere, almeno una volta per ogni mese, colla scorta dei libri sociali, l'esistenza dei titoli o valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso la società;

5. Verificare l'adempimento delle disposizioni dell'atto costitutivo relative alle condizioni stabilite per l'intervento degli azionisti nell'assemblea;

6. Rivedere il bilancio e preparare sopra di esso, la relazione nel termine assegnato dall'art. 95.

7. Vigilare le operazioni di liquidazione della società;

8. Convocare, con le norme dell'art. 96, l'assemblea straordinaria, ed anche l'assemblea ordinaria annuale, se gli amministratori trascurano di farlo;

9. Intervenire a tutte le assemblee generali;

10. E in generale vegliare all'osservanza dell'atto costitutivo e delle leggi per parte degli amministratori.

» I sindaci hanno diritto di ottenere ogni mese dagli amministratori uno stato delle operazioni sociali.

» Possono assistere alle adunanze degli amministratori e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze, e in quelli delle assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti, le proposte che credono opportune. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Relatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Dopo le deliberazioni del Senato quanto al deposito delle azioni per parte degli amministratori, diventa superfluo il primo mutamento che aveva introdotto l'Ufficio Centrale in principio di questo articolo.

L'Ufficio Centrale non propone quindi, in tutto questo lungo articolo del Ministero, che una sola modificazione che è al numero 3, dove, invece di dire: *che almeno una volta per ogni mese debba farsi il riscontro di cassa*, proporrebbe si dicesse: *i riscontri di cassa si facciano frequenti e saltuarii non mai più lontani di un trimestre l'uno dall'altro*.

PRESIDENTE. Accetta il signor Ministro questa modificazione?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Non ho difficoltà di accettarla; anche per la considerazione, che se i sindaci vogliono essere diligenti, potranno fare queste verifiche in termini anche più brevi di quelli che desidera il Ministero.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la sostituzione che si è fatta al § 3. di quest'articolo.

Il Ministro acconsente che si dica: *fare fre-*

quenti e saltuarii riscontri, e non mai più lontani di un trimestre l'uno dall'altro.

Rileggo l'articolo così modificato.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 126.

« L'estensione e gli effetti della responsabilità dei sindaci si determinano colle regole del mandato. »

(Approvato.)

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Adesso seguono articoli i quali sono stati rimandati all'Ufficio Centrale. Il primo articolo in cui ci incontriamo che ancora non è stato approvato, è l'articolo 133 del progetto ministeriale. Esso fu tenuto in sospenso in seguito ad osservazioni, le quali hanno consigliato all'Ufficio Centrale una nuova redazione che invio al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Ecco la nuova redazione dell'articolo 133 che era rimasto in sospenso:

Art. 133.

« La società in nome collettivo si scioglie per la morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di uno dei soci.

» La società in accomandita semplice si scioglie per la morte, interdizione, inabilitazione o fallimento dell'accomandatario, o di uno di essi se sono più. »

Il signor Ministro accetta questa nuova redazione?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 133 secondo la sua nuova redazione e da me letta.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Un altro articolo che è stato sospeso è il 139 del Ministero perchè venne proposto di aggiungervi una disposizione, la quale esprime che, nel caso di fusione di società, non sono applicabili le norme date in questa legge per il caso di ces-

sione di eredità nella costituzione della società.

Ora, l'Ufficio Centrale d'accordo anche con coloro che hanno fatto osservazioni in Senato su questo argomento, propone che si mantenga l'articolo 139 così come è proposto dal Ministero; e che solamente vi si aggiunga: « non sono applicabili in questo caso le disposizioni dell'articolo 6. »

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo 139, coll'aggiunta, e lo metto ai voti.

Art. 139.

« Trascorsi i tre mesi senza opposizione, la fusione può essere eseguita, e la nuova società assume i diritti e gli obblighi delle società estinte.

» Non sono applicabili in questo caso le disposizioni dell'articolo 6. »

Chi approva quest'articolo con quest'aggiunta, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'altro articolo in cui ci incontriamo, sul quale ancora il Senato non si è pronunziato, è l'articolo 167 del progetto del Ministero.

PRESIDENTE. Ne do lettura.

Art. 167.

« L'associazione di mutua assicurazione deve essere stipulata con atto scritto.

» Essa è regolata dalle convenzioni delle parti. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Si ricorderà il Senato che è rimasta sospesa la votazione di questo articolo, perchè dipendeva dalla deliberazione che avrebbe presa il Senato intorno agli effetti della mancanza della forma prescritta dalla legge.

Ora, in conformità alla deliberazione già presa dal Senato, propongo a nome dell'Ufficio Centrale che vi si aggiunga: *sotto pena di nullità*.

« L'associazione di mutua assicurazione deve essere stipulata con atto scritto sotto pena di nullità. »

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta quest'aggiunta?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'accetto, tanto più che questa pena di nullità rispetto a questa specie di contratti era già scritta nel Codice del 1865 all'articolo 183.

PRESIDENTE. Rileggo dunque quest'articolo per metterlo ai voti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

Art. 167.

« L'associazione di mutua assicurazione deve essere stipulata con atto scritto sotto pena di nullità.

» Essa è regolata dalle convenzioni delle parti. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Ora viene l'articolo 169 in cui stava scritto che gli associati in questa mutua assicurazione erano tenuti in solido verso i terzi per gli obblighi assunti da chi rappresenta l'associazione.

Questo articolo è stato sospeso dietro le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cabella. Ora, l'Ufficio Centrale trova giustissime queste osservazioni in quanto che sta in fatto che in queste compagnie di mutua assicurazione, l'ente collettivo non v'è; e perciò l'Ufficio Centrale è pienamente d'accordo col proponente Senatore Cabella, che si debba sopprimere la seconda parte dell'art. 169, che avea proposto il Governo, non solo, ma anche l'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Allora si direbbe semplicemente:

« Gli associati non sono obbligati vicendevolmente che alle contribuzioni determinate dal contratto. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io vorrei ricordare all'onorevole Relatore che nella conferenza alla quale io pure presi parte, si convenne di sopprimere le parole *in solido*, ma non altro. Quindi prima di acconsentire all'eliminazione di tutta la frase, bramo conoscere quali siano le nuove ragioni che possano consigliarla.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. Come già ebbi l'onore di far osservare all'Ufficio Centrale, le associazioni di mutua assicurazione non costituiscono un ente collettivo, sono associazioni in cui gli associati non fanno che mettere in comune i rischi delle loro navi per sopportare in comune le perdite alle quali esse sono esposte. Quando avviene una perdita, essa è ripartita fra gli associati in proporzione dei valori delle loro navi rispettive.

Gli amministratori non hanno alcuna rappresentanza dell'associazione rispetto ai terzi; non hanno altro incarico fuorchè questi due: il primo di inscrivere nell'associazione le navi dei singoli associati alle condizioni scritte nello statuto; il secondo di riconoscere e liquidare le perdite, ripartirle fra gli associati, ed esigere le quote di contributo dai medesimi dovute.

Non altra attribuzione hanno gli amministratori, i quali sono nominati per ciò solo che siffatte operazioni non possono farsi che dalla comunione degli associati; ed è ben necessario che qualcheduno le faccia per tutti. Ma questi mandatari non possono eccedere i limiti del loro mandato, non hanno una vera e propria rappresentanza rispetto ai terzi, nè possono contrarre obbligazioni nel nome dell'associazione come ente collettivo; e se per avventura lo facessero, i terzi che contraessero con questi amministratori, saprebbero o dovrebbero sapere che la legge loro non attribuisce altra azione, fuorchè quella di farsi pagare dagli associati per contributo ed in proporzione del valore delle loro navi rispettive l'ammontare del debito contratto dagli amministratori che fosse tornato a profitto dell'associazione. Per conseguenza io sopprimerei interamente il § 2 dell'art. 169.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Io pregherei l'onorevole Senatore Cabella a riflettere se veramente al di fuori delle operazioni sociali, dello scopo principale che si propongono i soci in queste associazioni, vi possano essere obbligazioni per le quali sia necessario disporre che siano obbligati i soci. Vi ha per esempio una quantità di spese di prima montatura che faranno colla massima economia, ma pure dovranno farle: come il comprare mobili, pagare impiegati e altre congeneri. Ora, se non adempissero gli obblighi contratti dall'amministratore per queste spese di primo impianto, chi dovrebbe essere chiamato in giudizio per pagare i mobili, la pigione ed altre simili spese? Forse io scendo ad interessi troppo minuti perchè non si debba trovare qualcheduno responsabile e che li soddisfaccia.

Ma supponga l'onorevole Cabella un caso di società di mutua associazione la quale si trovi in una dolorosa circostanza, che per la prov-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1875

venienza di molti sinistri si trovi nel caso di dover ripartire una forte quota di danni tra tutti quelli che si sono associati e che si dovesse pagare immediatamente, potrebbe scomodare. Si supponga che propongano concordemente di fare un debito ed autorizzino l'amministratore a prendere una somma a mutuo, obbligandosi a restituirla fra 3 o 6 mesi, o fra un anno, con cambiali a 3, a 6, a 9, a 12 mesi o in altro modo; in questo caso chi è responsabile di quest'obbligazione, ed in che misura è responsabile? Ammetterei che non vi sia solidarietà, perchè il pubblico sa che la natura dell'associazione è tale che non implica la solidarietà, ma troverei giusto che si dicesse però che i terzi hanno azione contro i singoli soci onde potersi far pagare almeno per la loro quota, per la loro virile del debito che fu contratto legittimamente dall'amministratore. E in questo senso mi pare che nel § 2 dell'art. 169 si potrebbe togliere le parole *in solido*, ma dire; *che verso i terzi i soci sono tenuti*.

Questa non è che una conseguenza del mandato che ciascuno dei soci ha conferito all'amministratore, ed è perciò equo che essi sieno obbligati a osservarlo nei limiti e dentro la cerchia di responsabilità conaturale all'indole di questa associazione mutua.

Senatore CABELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CABELLA. L'onorevole Senatore Corsi vorrebbe applicare in sostanza alle associazioni di cui parliamo, le regole del mandato; ed è appunto da queste regole che io deduco la conseguenza che gli amministratori non potrebbero obbligare gli associati oltre i termini del loro mandato.

Quando una nave viene a perdersi, non è lecito agli amministratori, per pagare la perdita, contrarre un debito a nome dell'associazione, come corpo collettivo.

Essi debbono invece fare quel riparto che è ordinato dallo statuto dell'associazione, e richiedere ai soci il contributo a cui si sono obbligati. Sarebbe poi un'espressione impropria e pericolosa il qualificare un tal debito come *obbligo assunto da chi rappresenta l'associazione*, perchè dirimpetto ai terzi l'associazione non è un ente collettivo.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Fortunatamente siamo arrivati quasi al fine della legge; ma poichè non è probabile che nella giornata d'oggi questa discussione si esaurisca, e taluni articoli dovranno in ogni modo venire esaminati domani, io chiederei che si sospendesse anche la discussione di quest'articolo che riflette una questione rigorosamente tecnica, e per definire la quale l'Ufficio Centrale dovrà conferire coll'onorevole Senatore Cabella.

Questo sarebbe secondo me il partito più conveniente. Mi rimetto nullameno al voto del Senato.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, s'intenderà approvata la proposta dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che la discussione di quest'articolo sia rimandata a lunedì.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta, che si terrà lunedì alle ore 2.

Disposizioni sulle Società e sulle Associazioni commerciali;

Aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso;

Convenzione postale internazionale, firmata a Berna il 9 ottobre 1874;

Convenzione con la Francia del 10 dicembre 1874, per la determinazione della frontiera nel *tunnel* del Cenisio;

Proroga dei termini accordati colla legge del 18 agosto 1870, N. 5839, alle Deputazioni provinciali, per la vendita dei terreni già ademprivili appartenenti ai Comuni;

Soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'Appello ed i Tribunali, e riordinamento degli Uffici del contenzioso finanziario (*d'urgenza*);

Tassa d'entrata nei musei e luoghi di scavi nel Regno;

Disposizioni preservative dalla *doryphora*, insetto dannoso alle patate, ed estensione della legge 24 maggio 1874 preservativa dalla *philloxera*;

Cessione di beni alla Provincia di Palermo a titolo di dotazione della colonia agricola di S. Martino della Scala.

La seduta è sciolta (ore 6).